

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII

Roma — Martedì, 19 ottobre 1926

Numero 243

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	• 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	• 120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 12640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi — Ancona: G. Fogola — Aquila: F. Agnelli — Arezzo: A. Pellegrini — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: C. Leprino — Bari: Fratelli Favia — Belluno: S. Benetta — Benevento: E. Tomaselli — Bergamo: Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I. — Bologna: L. Cappelli — Bolzano: L. Trevisini — Brescia: E. Castoldi — Cagliari: R. Carta Raspi — Caltanissetta: P. Milia Russo — Campobasso: (*) — Carrara: Libreria Bajni — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio — Catania: G. Giannotta; Società Edit. Internazionale — Catanzaro: F. Scaglione — Chieti: Piccirilli — Como: C. Nani e U. — Cosenza: (*) — Cremona: Libreria Sanzognò — Cuneo: G. Salomone — Ferrara: Lunghini e Bianchini — Firenze: Armando Rossini — Fiume: Libreria Dante Alighieri di G. Dolcetti — oggi: G. Piloni — Forlì: G. Archetti — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libreria Italiana, Società Editrice Internazionale — Girgenti: L. Bianchetta — Grosseto: P. Signorelli — Imperia: S. Benedusi — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte — C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci — Mantova: Arturo Mondovì — Messina: G. Principato; V. Ferrara — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale — Modena: G. Vincenzi e nipote — Napoli: Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio — Novara: R. Guaglio — Padova: A. Draghi — Palermo: O. Fiorenza — Parma: D. Viannini — Pavia: Succ. Bruni Marelli — Perugia: Simonelli — Pesaro: O. Semprucci — Piacenza: V. Porta — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite — Pola: E. Schmidt — Potenza: (*) — Ravenna: R. Lavagna e F. — Reggio Calabria: E. D'Angelo — Reggio Emilia: L. Bonvicini — Roma: Anonima Libreria Italiana, Stamperia Reale Magliana e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorilli — Rovigo: G. Marin — Salerno: P. Schiavone — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi — Sassari: G. Ledda — Siena: Libreria San Bernardino — Siracusa: G. Graco — Sondrio: F. Zaruochi — Spezia: A. Zacutti — Taranto: Fratelli Filippi — Teramo: L. d'Ignazio — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I. — Trapani: C. Banci — Trento: M. Disortori — Treviso: Longo e Zoppelli — Trieste: L. Cappelli — Udine: (*) — Venezia: L. Cappellini — Verona: E. Cabianca — Vicenza: G. Galla — Zara: E. de Schönfeldt — Tripoli: Libreria Fichera — Bengasi: Francesco Russo — Asmara: A. A. e C. Cicero — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'EN.I.P., a Parigi anche presso la Libreria Italiana Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — NB Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

- 2038. — REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. 1718.
Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti Pag. 4598
- 2039. — REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. 1720.
Riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Pag. 4619
- 2040. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1741.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Bazzi Emilio Carlo. Pag. 4628
- 2041. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1742.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Cuzzani Ettore Pag. 4629
- 2042. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1743.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a De Ambri Alceste Pag. 4629
- 2043. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1744.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Donati Giuseppe Pag. 4630
- 2044. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1745.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Fasciolo Arturo Giuseppe, detto Benedetto Pag. 4630
- 2045. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1746.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni all'avv. Frola Francesco. Pag. 4631
- 2046. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1747.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Grimaldi Giulio Armando Pag. 4631
- 2047. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1748.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Pedrini Adelmo Pag. 4632
- 2048. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1749.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Pistocchi Mario Pag. 4632

- 2049. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1750.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Rocca Massimo Pag. 4633
- 2050. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1751.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Rossi Cesare Pag. 4633
- 2051. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1752.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Salerno Aldo Pag. 4634
- 2052. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1753.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni al prof. Salvemini Gaetano. Pag. 4634
- 2053. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1754.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Scozzese-Ciccotti Francesco. Pag. 4635
- 2054. — REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1755.
Infrazione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Triaca Ubaldo Pag. 4635

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1926.
Decadenza dall'autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni alla Società « The London and Edinburg Insurance Company » di Londra Pag. 4636

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1926.
Autorizzazione alla Società « Assicurazioni Alta Italia » con sede in Torino ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo malattie Pag. 4636

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina: Modificazioni alle norme in data 23 agosto 1926 per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. Pag. 4636

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2038.

REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. 1718.

Riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda e la dichiarazione suppletiva, nelle date 2 e 23 settembre 1926, con le quali la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti chiede, a norma di legge, il riconoscimento proprio e delle Federazioni nazionali dei lavoratori da essa dipendenti (lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari e degli intellettuali), nonché dei Sindacati provinciali di categoria, indicati nell'elenco da essa allegato; e fa riserva di chiedere successivamente il riconoscimento dei Sindacati nazionali di categoria ed eventualmente di raggruppamenti nazionali e provinciali;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, numero 1130:

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, della quale è approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono del pari riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le seguenti Associazioni dipendenti dalla Confederazione:

- 1° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;
- 2° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
- 3° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;
- 4° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
- 5° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;
- 6° la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali;
- 7° i Sindacati provinciali fascisti, costituiti in ciascuna Provincia del Regno per le categorie enunciate nell'elenco annesso e corrispondenti rispettivamente alle Federazioni suddette.

Gli statuti delle Federazioni suindicate e lo statuto-tipo dei Sindacati provinciali fascisti di cui sopra sono approvati ed allegati al presente decreto, muniti, d'ordine Nostro, della firma del Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Confederazione e delle Associazioni suindicate e circa il riconoscimen-

to giuridico dei Sindacati nazionali delle categorie di lavoratori facenti capo a ciascuna delle Federazioni come sopra riconosciute, nonché dei raggruppamenti nazionali e provinciali che aderiranno alla Confederazione medesima.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, in confronto delle Associazioni dipendenti riconosciute a norma del precedente articolo, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e le funzioni di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1° lettere a), b), c), d), e) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera f).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle Associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni; e sono soggette a ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle Associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle Associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione; nonché il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento, e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 69. — CASATI.

ALLEGATO 1.

Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi e di ogni attività intellettuale e manuale. La sede della Confederazione è in Roma.

Art. 2.

La Confederazione è costituita dalle Federazioni nazionali che rappresentano l'unione dei diversi mestieri, arti e professioni affini cointeressate al medesimo ramo di lavoro e di industria secondo la distinzione di attività economica stabilita dall'art. 41 lettere b) e c) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 3.

Ogni categoria di mestiere, arte e professione è organizzata in Sindacati ben distinti, raggruppati nelle Federazioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

La Confederazione, considerata come organismo coordinatore della attività delle diverse categorie, esplica la propria azione in tutte le Province del territorio soggetto allo Stato Italiano per mezzo di organi propri da essa direttamente dipendenti, denominati Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

*Principi fondamentali.***Art. 5.**

La Confederazione, constatando che l'ordinamento della Società sulla base corporativa va sviluppandosi in rappresentanza degli interessi di tutte le categorie e di tutte le classi e tende a stabilire fra di esse una rete di rapporti economici e giuridici atti a determinare e a definire la rispettiva funzione sociale, afferma che il sindacalismo è il fatto istituzionale di tutte le categorie produttive e come tale si identifica colle necessità e col processo della produzione e si inserisce nella Nazione, sintesi suprema di tutti i valori materiali e spirituali della stirpe.

La Confederazione afferma che il dovere e l'interesse comune a tutte le categorie e le classi consiste nel lavoro e nella produzione intensa e progressiva, proporzionati ai crescenti bisogni nazionali, e nella lotta contro il parassitismo, lo sperpero della ricchezza e la sperequazione dei consumi; perciò il sindacalismo fascista esprime le esigenze di una Società in cui i problemi della produzione e della cultura tengono il primo posto, sottoponendo tutte le forze produttive organizzate alle direttive della scienza e della tecnica nell'ambito dello Stato.

*Azione.***Art. 6.**

La Confederazione si propone:

- a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e colla emigrazione organizzata e protetta;
- b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante i contratti di lavoro;
- c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;
- d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;
- e) di diffondere tra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;
- f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative o di imprese a compartecipazione, industriali ed agricole, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai commi a), c), d), sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale e quello del comma c) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 7.

La Confederazione, considerando la proprietà non solo come il dominio delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, e il lavoro non solo come la fonte dei mezzi di sussistenza, ma altresì come un dovere verso la Nazione, intende di ispirare sempre i rapporti fra i propri Sindacati e le Associazioni dei datori di lavoro al concetto di collaborazione.

Art. 8.

La Confederazione, per ciò che riguarda i contratti di lavoro, riconosce le condizioni di lavoro convenute dai propri organismi sindacali i quali non potranno procedere alla trattazione dei contratti se non abbiano ottenuto il nulla osta della Presidenza e degli uffici da essa delegati.

Art. 9.

La Confederazione, volendo agire nell'orbita degli interessi e delle idealità nazionali, come combatte tutte le tendenze e forme politiche antinazionali, così si definisce politicamente una forza del Fascismo, salva restando quella autonomia di funzionamento necessaria nella trattazione dei problemi economici.

Art. 10.

Le funzioni specifiche della Confederazione, come organi dirigenti di tutte le categorie organizzate che lo compongono, sono le seguenti:

- a) propaganda dei principi fondamentali del Sindacalismo fascista;
- b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;
- c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i diversi organismi sindacali aderenti;
- d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti;
- e) rappresentanza degli interessi del lavoro nei rapporti con le Autorità governative e gli enti internazionali riconosciuti dallo Stato.

*Organi della Confederazione.***Art. 11.**

Sono organi della Confederazione:

- a) il Congresso;
- b) la Presidenza;
- c) il Comitato esecutivo ed il Direttorio;
- d) il Consiglio nazionale.

*Il Congresso nazionale.***Art. 12.**

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti dei Sindacati provinciali di categoria i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

I ferrovieri che per non essere dipendenti dallo Stato possono costituire Sindacati riconosciuti, e le altre categorie che non abbiano circoscrizioni provinciali, partecipano al Congresso nazionale con rappresentanti compartimentali, portuali e regionali.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti di ogni sindacato di categoria saranno fissate dal Direttorio nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti ed hanno diritto al voto i soli rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il Comitato esecutivo, il Direttorio nazionale, i segretari degli Uffici provinciali della Confederazione ed i dirigenti dei Sindacati nazionali che formano le Federazioni di cui all'art. 2.

Ogni rappresentante non può esercitare che un mandato.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno 50 delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'Amministrazione confederale.

Art. 13.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

- a) l'esame dell'opera generale della Confederazione;
- b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie, in relazione con la legislazione nazionale;
- c) la nomina del presidente;
- d) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

La nomina del presidente sarà sottoposta all'approvazione ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Presidenza.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità. E' nominato dal Congresso e dura in carica tre anni; in caso di ritardata convocazione del Congresso, il presidente mantiene la carica fino alla data di convocazione; può essere rieletto.

Art. 15.

Il presidente della Confederazione nomina i segretari degli Uffici provinciali della Confederazione e i segretari delle Federazioni nazionali di cui all'art. 2, la nomina dei quali deve essere ratificata dal Ministero delle corporazioni.

Designa e nomina i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in tutti i corpi od enti in cui vi sia una rappresentanza dei lavoratori.

Spetta esclusivamente al presidente della Confederazione di curare i rapporti con i poteri dello Stato, con le gerarchie centrali del Partito Nazionale Fascista, con gli organismi internazionali riconosciuti dallo Stato e con tutte le autorità anche per conto delle organizzazioni nazionali aderenti.

Il presidente nomina pure il capo degli uffici tecnici ed amministrativi della Confederazione.

Il funzionamento degli uffici tecnici ed amministrativi sarà stabilito da un apposito regolamento approvato dal Direttorio e ratificato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 16.

Al presidente spetta la direzione del giornale confederale.

Il Consiglio nazionale.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale è costituito dai rappresentanti delle Federazioni provinciali, che sono sezioni delle Federazioni nazionali di cui all'art. 2.

Partecipano di diritto al Consiglio nazionale il presidente, i membri del Comitato esecutivo e del Direttorio, i segretari degli Uffici provinciali della Confederazione, ed i revisori dei conti.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocato dalla Presidenza d'accordo con il Direttorio. Esso esamina la situazione generale del movimento, i problemi e le vertenze di carattere generali.

Al Consiglio nazionale sarà sottoposto per l'approvazione il bilancio della Confederazione dell'anno in cui non avrà luogo il Congresso. Tali bilanci saranno tuttavia sottoposti anche al Congresso per la ratifica delle deliberazioni del Consiglio nazionale.

Avranno diritto di voto per le deliberazioni sui bilanci soltanto i rappresentanti delle organizzazioni di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.

Il Comitato esecutivo e il Direttorio nazionale.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente della Confederazione e dei segretari delle Federazioni nazionali di cui all'art. 2. Il Direttorio nazionale è composto dei predetti e degli ispettori sindacali delle Federazioni nazionali di cui all'art. 2.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo e il Direttorio nazionale hanno il compito:

- a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;
- b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;
- c) di curare le pubblicazioni di opuscoli di propaganda sui problemi tecnici del lavoro e sulla legislazione nazionale;
- d) di controllare l'amministrazione della Confederazione nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi componenti la Confederazione;
- e) di delegare un proprio membro a sostituire il presidente in caso di necessità;
- f) di convocare, in accordo con la Presidenza, il Congresso ed il Consiglio nazionale secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 21.

Il Comitato esecutivo si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario. Il Direttorio nazionale una volta ogni due mesi.

L'amministrazione.

Art. 22.

La responsabilità dell'amministrazione confederale spetta alla Presidenza.

Il controllo è fatto dal Comitato amministrativo nominato dal Direttorio. Le condizioni di lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 23.

La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario stabilito dalla legge. Potrà anche usu-

fruire del contributo finanziario costituito dalla distribuzione ai soci del distintivo e da una quota parte della tessera confederale stabilita dal Direttorio nazionale.

Il prezzo del distintivo — una volta tanto — non supererà le lire 3, e quello della tessera, annuale, non supererà le lire 10.

I soci all'atto della loro ammissione nei Sindacati dovranno pagare immediatamente la tessera. I segretari dei Sindacati all'atto di ritirare le tessere per distribuirle ai loro soci dovranno pagarne immediatamente l'importo totale.

Per la imposizione, la ripartizione e la esazione dei contributi la Confederazione potrà dare norme e istruzioni agli organismi aderenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge.

Art. 24.

Soltanto all'Amministrazione confederale spetta la stampa delle tessere che dovranno essere di un tipo unico per tutto il territorio dello Stato Italiano.

Art. 25.

Altri contributi finanziari alla Confederazione e alle organizzazioni di cui all'art. 2 del presente statuto possono essere stabiliti, con l'approvazione del Direttorio nazionale della Confederazione, per opere volontarie di previdenza.

Art. 26.

Il giornale ufficiale della Confederazione è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento. L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'Amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Tutti gli organizzatori ed i funzionari degli organismi facenti capo alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti devono accettare di non essere considerati come impiegati essendo dei volontari dell'idea sindacale e come tali di non essere sottoposti alle norme legislative, e alle consuetudini che regolano il rapporto d'impiego.

Le condizioni del personale sono fissate dalla Presidenza.

Tutte le organizzazioni aderenti che non uniformeranno le loro direttive alle deliberazioni dei Congressi nazionali, alle disposizioni della Presidenza e del Direttorio e alle norme statutarie, saranno espulse e perderanno tutti i diritti sui fondi confederali.

Tutte le organizzazioni aderenti hanno l'obbligo di presentare alla Confederazione all'atto della loro adesione, ed in seguito ogni anno, il loro bilancio, la statistica dei soci divisi per Sindacati per maschi e femmine, nonché i loro statuti, concordati di lavoro, ecc.

Il Direttorio, a mezzo dei suoi incaricati, ha facoltà di controllare le amministrazioni delle organizzazioni confederate e di intervenire a tutti i loro congressi.

Solo il Congresso nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salvo l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno due mesi prima del Congresso.

Art. 28.

Gli Uffici provinciali della Confederazione sono organi esecutivi che funzionano, alle dirette dipendenze della Confederazione, per l'applicazione pratica delle deliberazioni da essa emanate.

Art. 29.

Compito essenziale degli Uffici della Confederazione è quello di:

a) coordinare gli interessi delle diverse categorie organizzate secondo i criteri fondamentali di azione stabiliti nelle deliberazioni e disposizioni generali della Confederazione;

b) propagandare i principi del sindacalismo fascista, costituire nuovi sindacati, ed esercitare un vigilante controllo sul modo della loro costituzione e del loro funzionamento;

c) proporre i segretari provinciali di categoria;

d) prendere provvedimenti disciplinari nell'ambito locale da ratificare dalle organizzazioni superiori;

e) promuovere, previo consenso della Confederazione, iniziative utili al miglioramento economico e morale dei lavoratori;

f) distribuire per conto della Confederazione le tessere confederali ai Sindacati della Provincia, rimettendone l'importo alla Confederazione.

Art. 30.

Per svolgere la propria azione gli Uffici provinciali seguiranno le norme fissate dalla Presidenza in apposito regolamento compilato dal Direttorio, da sottoporre alla ratifica del Ministero delle corporazioni.

Art. 31.

Gli Uffici provinciali della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti avranno una Commissione di sindaci per il controllo amministrativo di tutte le organizzazioni confederate della Provincia.

I sindaci sono sette; essi sono nominati dalle Sezioni provinciali delle Federazioni nazionali di cui all'art. 2.

Il compito dei sindaci è quello di esaminare gli atti amministrativi di tutte le organizzazioni della Provincia, nonché quelle degli Uffici provinciali, riferendo per iscritto alla Confederazione le risultanze del loro controllo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 2.

Statuto

della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività manuale, tecnica ed amministrativa.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le nor-

me statutarie ed a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengano emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività industriale.

Il numero di tali organizzazioni nazionali di categoria sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali, nazionali ben distinti. Le varie categorie aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazione del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. I membri del Direttorio debbono esercitare il mestiere, arte o professione, che nel Direttorio rappresentano, e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e della emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante i contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero tra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative ed imprese a compartecipazione, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui al comma a), c), d) sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, per ciò che riguarda i contratti di lavoro, riconosce le condizioni di lavoro contrattate dai propri organismi sindacali, i quali non potranno procedere alla stipulazione senza il parere degli organi dirigenti centrali.

I contratti di lavoro dovranno essere ratificati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i diversi organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria:

a) il Congresso;

b) la Presidenza;

c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria aderisce, siano per esigenze tecniche costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale, all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti di sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di detto termine quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Nelle votazioni hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno 50 delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello Statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Federazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte alla approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria nomina il segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione. Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti nazionali delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle loro rispettive organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria aderisce;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria nominando il Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti, in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la Presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale spetta alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Le condizioni del lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 17.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento.

L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 3.

Statuto

della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività manuale, tecnica ed amministrativa.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le norme statutarie ed a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengano emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività agricola.

Il numero di tali organizzazioni nazionali di categoria sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali, nazionali, ben distinti. Le varie categorie aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazione del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. I membri del Di-

rettorio debbono esercitare il mestiere, arte o professione che nel Direttorio rappresentano, e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e dell'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere tra i lavoratori la costituzione di cooperative e di imprese a compartecipazione, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo, e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d) sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, per ciò che riguarda i contratti di lavoro, riconosce le condizioni di lavoro contrattate dai propri organismi sindacali, i quali non potranno procedere alla stipulazione senza il parere degli organi dirigenti centrali.

I contratti di lavoro dovranno essere ratificati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero tra i diversi organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, sul funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura:

a) il Congresso;

b) la Presidenza;

c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura aderisce, siano, per esigenze tecniche, costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai Congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale, all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti delle Sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Nelle votazioni hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno cinquanta delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Federazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura nomina il segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione.

Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle loro rispettive organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura aderisce;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti, in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la Presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale è alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Le condizioni di lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 17.

Le Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento. L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 4.

**Statuto
della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.**

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività manuale, tecnica ed amministrativa.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le norme statutarie ed a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengono emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività commerciali.

Il numero di tali organizzazioni di categoria sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali, nazionali, ben distinti. Le varie categorie aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazione del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. I membri del Direttorio debbono esercitare il mestiere, arte o professione che nel Direttorio rappresentano e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e dell'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere tra i lavoratori la costituzione di cooperative e di imprese a compartecipazione, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d), sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, per ciò che riguarda i contratti di lavoro riconosce le condizioni di lavoro contrattate dai propri organismi sindacali, i quali non potranno procedere alla trattazione senza il parere degli organi dirigenti centrali.

I contratti di lavoro dovranno essere ratificati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

- a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;
- b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;
- c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero tra i diversi organismi sindacali aderenti;
- d) controllo sulla costituzione, sul funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio:

- a) il Congresso;
- b) la Presidenza;
- c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio aderisce, siano, per esigenze tecniche, costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai Congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale, all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti delle Sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Nelle votazioni hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno cinquanta delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'Amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

- a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Federazione;
- b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio nomina il segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione.

Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle loro rispettive organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

- a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio aderisce;
- b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;
- c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti,

in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la Presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale spetta alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Le condizioni di lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 17.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento. L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 5.

Statuto della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività manuale, tecnica e amministrativa.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna aderisce alla

Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le norme statutarie e a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengano emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Il numero di tali organizzazioni nazionali sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali e nazionali, ben distinti. Le varie categorie aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazione del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria.

I membri del Direttorio debbono esercitare il mestiere, arte o professione che nel Direttorio rappresentano, e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi con i mezzi tecnici e dell'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative e di imprese a compartecipazione, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo, e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d), sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, per ciò che ri-

guarda i contratti di lavoro, riconosce le condizioni di lavoro contrattate dai propri organismi sindacali, i quali non potranno procedere alla trattazione senza il parere degli organi dirigenti centrali.

I contratti di lavoro dovranno essere ratificati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

- a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;
- b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;
- c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i diversi organismi sindacali aderenti;
- d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna:

- a) il Congresso;
- b) la Presidenza;
- c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna aderisce, siano, per esigenze tecniche, costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai Congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti delle sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Nelle votazioni hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso. Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno 50 delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Federazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte alla approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna nomina il segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione.

Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle loro rispettive organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna aderisce;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti, in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la Presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale è alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Le condizioni di lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 17.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento. L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 6.

Statuto della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi, di ogni attività manuale, tecnica ed amministrativa.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le norme statutarie e a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengano emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività bancaria.

Il numero di tali organizzazioni nazionali di categoria sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali e nazionali ben distinti. Le varie categorie aderenti

alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazione del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. I membri del Direttorio debbono esercitare il mestiere, arte o professione che nel Direttorio rappresentano, e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e dell'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori una equa retribuzione mediante contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere tra i lavoratori la costituzione di cooperative e di imprese a compartecipazione, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo, e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai commi a), c), d) sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, per ciò che riguarda i contratti di lavoro, riconosce le condizioni di lavoro contrattate dai propri organismi sindacali, i quali non potranno procedere alla trattazione senza il parere degli organi dirigenti centrali.

I contratti di lavoro dovranno essere ratificati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero tra i diversi organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, sul funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari:

- a) il Congresso;
- b) la Presidenza;
- c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari aderisce, siano, per esigenze tecniche, costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai Congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale, all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti delle sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni, tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

Nelle votazioni hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno cinquanta delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Federazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari nomina il segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione.

Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle loro rispettive organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari aderisce;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti, in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale spetta alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

Contributi.

Art. 17.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento.

L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 7.

Statuto della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali.

Costituzione.

Art. 1.

Con la denominazione di « Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i cittadini di ambo i sessi, di ogni attività artistica od intellettuale.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta i principi e si sottopone a tutte le norme statutarie ed a tutte le disposizioni e deliberazioni che dalla Confederazione medesima vengano emanate.

La sede della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali è in Roma.

Art. 2.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali è costituita dalle organizzazioni nazionali di ogni categoria ed attività artistica od intellettuale. Il numero di tali organizzazioni nazionali di categoria sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti il quale compilerà un apposito regolamento da ratificarsi a norma di legge.

Art. 3.

Ogni categoria è organizzata in Sindacati comunali, provinciali, nazionali, ben distinti. Le varie categorie aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali possono essere collegate provincialmente da organi la cui funzione sarà stabilita con deliberazioni del Direttorio della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 4.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria. I membri del Direttorio debbono esercitare l'arte o la professione che nel Direttorio rappresentano, e sono eletti dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Art. 5.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le capacità artistiche e professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e coll'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai soci la difesa della produzione artistica e dell'attività professionale;

c) di assistere i soci nelle vertenze che sorgessero nell'esplicazione della loro attività, e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi protettive e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i soci la cultura tecnica e generale, mediante conferenze, esposizioni, ecc.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d), sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale e quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 6.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali riconosce soltanto le condizioni stabilite dai propri organismi sindacali.

Art. 7.

Le funzioni specifiche della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali, come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono le seguenti:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i diversi organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi direttivi.

Art. 8.

Sono organi della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali:

a) il Congresso;

b) la Presidenza;

c) il Direttorio e la Segreteria generale.

Il Congresso nazionale.

Art. 9.

Il Congresso nazionale è costituito dai rappresentanti degli organismi provinciali di categoria di cui all'art. 3 i quali vengono nominati dai rispettivi Congressi provinciali.

Quando, in deroga alle disposizioni suddette, con l'autorizzazione del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali aderisce, siano per esigenze tecniche costituiti organismi regionali o compartimentali, il Congresso sarà costituito dai rappresentanti di ogni organismo eletti dai Congressi appositamente convocati.

Le norme per la partecipazione dei rappresentanti saranno fissate dal Direttorio nazionale, all'atto di convocazione del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti. Partecipano di diritto al Congresso il presidente, il segretario generale, i membri del Direttorio nazionale, ed i dirigenti delle sezioni di categoria di cui all'art. 2.

Il Congresso nazionale sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine quando il Direttorio lo ritenga necessario. Le votazioni si faranno per alzata di mano ed hanno diritto al voto i soli rappresentanti regolarmente nominati. I dirigenti sindacali possono essere delegati al Congresso. Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno 50 delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 10.

Il Congresso nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, artistici o professionali delle categorie organizzate nella Federazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il bilancio consuntivo della Federazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del Collegio dei revisori, le cui relazioni saranno annualmente comunicate per conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali e provinciali componenti la Federazione, e biennialmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso.

Art. 11.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali è presieduta dal presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione aderisce.

Art. 12.

Il presidente ha la rappresentanza della Federazione per ogni titolo e responsabilità.

Il presidente della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali nomina il Segretario generale e ratifica i dirigenti nominati dai Congressi delle organizzazioni provinciali e nazionali di categoria componenti la Federazione.

Le modalità per la nomina dei dirigenti saranno determinate nel regolamento di cui all'art. 2.

Il Direttorio nazionale.

Art. 13.

Il Direttorio è composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria eletti dalle rispettive loro organizzazioni.

Art. 14.

Il Direttorio nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso e a tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti alla quale la Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali aderisce;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di controllare l'amministrazione della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali nominando un Comitato amministrativo e dettando norme ed ordini precisi per l'amministrazione di tutti gli organismi dipendenti, in armonia con le disposizioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) di convocare, in accordo con la Presidenza, i Congressi nazionali.

Art. 15.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente della Federazione lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'amministrazione.

Art. 16.

La responsabilità dell'amministrazione federale spetta alla Presidenza.

L'amministrazione deve curare la contabilità e il patrimonio della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali.

Le condizioni di lavoro del personale vengono fissate dalla Presidenza.

Contributi.

Art. 17.

La Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

Art. 18.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti.

Art. 19.

Il giornale ufficiale della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli intellettuali è *Il Lavoro d'Italia*.

Tutti i Sindacati aderenti hanno l'obbligo dell'abbonamento. L'importo dell'abbonamento deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 8.

Statuto-tipo del Sindacato provinciale fascista (per i lavoratori).

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato provinciale fascista è costituita nella provincia di un'Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i lavoratori di ambo i sessi che esplicano la propria attività La sede è fissata in

Art. 2.

Il Sindacato provinciale fascista inquadra i propri aderenti in Sindacati locali (comune o frazione).

Art. 3.

Il Sindacato locale all'atto della sua costituzione deve deliberare l'adesione al Sindacato provinciale fascista dichiarando di accettare lo statuto ed allegando l'elenco nominativo degli aderenti al Sindacato stesso con la specifica del mestiere, arte od impiego esercitato dai suoi soci.

Art. 4.

L'adesione del Sindacato locale al Sindacato provinciale fascista impegna lo stesso ad aderire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti ed agli organismi che la compongono, e deve essere deliberata dall'assemblea generale del Sindacato stesso.

Art. 5.

La costituzione del Sindacato locale per essere ritenuta valida deve essere fatta in base ai seguenti criteri:

a) il Sindacato deve essere composto di persone esercitanti lo stesso mestiere, arte, impiego o professione; il personale di direzione, tecnico ed amministrativo, deve essere costituito in Sindacato a parte, facente capo alla organizzazione della branca alla quale è addetto;

b) la forza minima sufficiente a dar vita al Sindacato non deve essere inferiore al numero di 20 aderenti che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età; quando il numero degli aderenti è insufficiente a costituire un Sindacato, questi possono essere aggregati ad un Sindacato affine;

c) tutti i lavoratori di ambo i sessi hanno diritto di entrare nel Sindacato, purchè non siano iscritti ad altre organizzazioni consimili e diano prova sicura di attaccamento ai principi della Confederazione;

d) coloro che intendono iscriversi al Sindacato devono fare domanda individuale per iscritto al Consiglio del Sindacato;

e) il Consiglio del Sindacato è responsabile dell'accettazione dei soci e sarà soggetto a severe sanzioni disciplinari se non si atterrà alla disposizione suddetta;

f) il Consiglio del Sindacato deve procedere periodicamente ad una revisione degli elenchi dei soci secondo i criteri suesposti e gli ordini che verranno impartiti dall'Ufficio provinciale della Confederazione dei Sindacati fascisti; contro le denegate ammissioni e le espulsioni è ammesso ricorso a termini di legge;

g) l'attività del Sindacato non deve oltrepassare la sfera degli interessi della categoria in un determinato Comune;

h) nel territorio di un determinato Comune non possono costituirsi tanti Sindacati quante sono le aziende interessanti la medesima categoria di lavoratori; a meno che la vastità del territorio comunale e la lontananza dei suoi centri abitati non rendano necessaria la costituzione di Sindacati nelle frazioni del Comune;

i) ogni Sindacato deve essere diretto da un Consiglio composto di elementi scelti tra i soci del Sindacato stesso; il Consiglio per la esplicazione del suo mandato deve proporre all'assemblea la nomina di un segretario che deve essere ratificata dal capo dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 6.

Il Sindacato provinciale fascista aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta lo statuto e si sottopone a tutte le norme, disposizioni e deliberazioni della stessa nonchè degli organismi che la compongono.

Riconosce nell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti l'organismo che esercita nella Provincia i poteri della Confederazione secondo lo statuto e le disposizioni dalla stessa emanate.

Art. 7.

Il Sindacato provinciale fascista si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e con l'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai lavoratori un'equa retribuzione mediante contratti di lavoro;

c) di assistere i lavoratori nelle vertenze che sorgessero fra essi e i datori di lavoro e che a giudizio degli organismi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere fra i lavoratori l'istruzione tecnica e generale, mediante conferenze, scuole professionali, dopolavoro, ecc.;

f) di promuovere fra i lavoratori la costituzione di cooperative e di imprese a compartecipazione, industriale e agricola, quando si presentino come mezzi di morale miglioramento agli effetti della produzione e del consumo, e come scuole di capacità produttive.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d) sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, quella del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 8.

Il Sindacato provinciale fascista per ciò che riguarda i contratti di lavoro riconosce soltanto le condizioni di lavoro da esso contrattate. Prima di procedere alla trattazione dei contratti il Sindacato sottoporrà agli organismi superiori gli schemi e le questioni per ottenere il *nulla osta* ed avere indicazioni e direttive per le trattative.

Art. 9.

Le funzioni specifiche del Sindacato provinciale sono:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i diversi organismi aderenti;

c) controllo sulla costituzione, il funzionamento e la azione degli organismi dipendenti.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato provinciale :

a) il Congresso provinciale;

b) il Direttorio;

c) la Segreteria.

Il Congresso.

Art. 11.

Il Congresso è costituito dai rappresentanti dei Sindacati locali i quali vengono nominati dalle rispettive assemblee fra i soci.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti ed hanno diritto al voto i soli rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario, i membri del Direttorio ed i rappresentanti di tutti gli altri organismi locali e nazionali dai quali il Sindacato dipende.

Ogni rappresentante non può esercitare che un mandato. Il Congresso sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

La convocazione del Congresso deve ottenere la *nulla osta*, oltre che del capo dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti della Provincia, anche del presidente della Federazione nazionale sindacale fascista interessata.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste almeno da un terzo dei delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 12.

Il Congresso viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle direttive da seguirsi secondo le deliberazioni e le disposizioni emanate dalla Confederazione e dagli organismi dai quali il Sindacato provinciale dipende;

b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti i problemi interessanti la propria categoria;

c) la designazione del segretario;

d) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il segretario.

Art. 13.

La nomina del segretario è approvata dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e sottoposta alla ratifica del presidente della Federazione nazionale dalla quale il Sindacato dipende.

Il segretario dura in carica due anni e può essere nuovamente designato.

Art. 14.

Il segretario del Sindacato in accordo col segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti ratifica le nomine fatte dai Sindacati da esso dipendenti, provvede ad assicurare il normale funzionamento dell'organizzazione secondo le disposizioni degli statuti, le deliberazioni dei Congressi e gli ordini delle gerarchie superiori.

Tutte le decisioni da esso prese debbono essere ratificate dal Direttorio e comunicate al segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Il Direttorio.

Art. 15.

Il Direttorio è composto dal segretario e da cinque a sette membri eletti dal Congresso provinciale.

Art. 16.

Il Direttorio ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed alle disposizioni emanate dagli organismi superiori;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di curare la diffusione delle pubblicazioni di propaganda sui problemi tecnici del lavoro e sulla legislazione nazionale compilate dagli organismi superiori;

d) di controllare l'amministrazione;

e) di convocare in accordo con la Segreteria il Congresso secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 17.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Segretario lo ritenga necessario.

L'amministrazione.

Art. 18.

La responsabilità dell'amministrazione è del Direttorio. Ad esso spetta di fissare le norme per la stessa in armonia con le disposizioni emanate dagli organismi superiori e sotto la vigilanza del segretario dell'Ufficio provinciale.

Contributi.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

I soci all'atto della loro ammissione nei Sindacati dovranno pagare immediatamente il distintivo e la tessera, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 dello statuto confederale. Il segretario del Sindacato all'atto di ritirare le tessere per distribuirle ai soci dovrà pagare l'importo totale.

Art. 20.

Soltanto all'amministrazione confederale spetta la stampa delle tessere che dovranno essere di un tipo unico per tutto il territorio dello Stato Italiano.

Art. 21.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza per i soci possono essere stabiliti con le norme fissate dall'articolo 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 22.

Il giornale ufficiale del Sindacato è *Il Lavoro d'Italia*. Il Sindacato ha l'obbligo dell'abbonamento il cui importo deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 9.

**Statuto-tipo del Sindacato provinciale fascista
(per gli esercenti una libera attività o per i professionisti
od artisti).**

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato provinciale fascista è costituita nella provincia di una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, i cittadini di ambo i sessi che esercitano l'attività per la quale il Sindacato è costituito.

La sede è fissata in

Art. 2.

Il Sindacato provinciale fascista inquadra i propri aderenti in un Sindacato locale, quando in un Comune o frazione si raggiunga il numero di 20 aderenti.

Art. 3.

Il Sindacato locale all'atto della sua costituzione deve deliberare l'adesione al Sindacato provinciale fascista dichiarando di accettare lo statuto ed allegando l'elenco nominativo degli aderenti al Sindacato stesso con la specifica del titolo professionale di ciascun aderente.

Art. 4.

L'adesione al Sindacato provinciale fascista impegna ad aderire alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti ed agli organismi che la compongono.

Art. 5.

La costituzione del Sindacato provinciale fascista per essere ritenuta valida deve essere fatta in base ai seguenti criteri:

a) il Sindacato deve essere composto di persone esercenti la stessa attività;

b) la forza minima sufficiente a dar vita al Sindacato non deve essere inferiore al numero di 20 aderenti che abbiano compiuto almeno il 18° anno di età;

c) tutti coloro di ambo i sessi, che esercitano la stessa attività, hanno diritto di entrare nel Sindacato, purché non siano iscritti ad altre organizzazioni consimili e diano prova sicura di attaccamento ai principi della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti;

d) coloro che intendono iscriversi al Sindacato devono fare domanda individuale per iscritto al Consiglio del Sindacato;

e) il Consiglio del Sindacato è responsabile della accettazione dei soci e sarà soggetto a severe sanzioni disciplinari se non si atterrà alla disposizione suddetta;

f) il Consiglio del Sindacato deve procedere periodicamente ad una revisione degli elenchi dei soci secondo i criteri che verranno impartiti dall'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti; contro le denegate ammissioni e le espulsioni è ammesso ricorso a termini di legge;

g) l'attività del Sindacato non deve oltrepassare la sfera degli interessi della categoria e deve svolgersi entro la giurisdizione del Sindacato stesso;

h) il Sindacato deve essere diretto da un Consiglio composto di elementi scelti tra i soci del Sindacato stesso; il Consiglio per la esplicazione del suo mandato deve proporre all'assemblea la nomina di un segretario che deve essere ratificata dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 6.

Il Sindacato provinciale fascista aderisce alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, ne accetta lo statuto e si sottopone a tutte le norme, disposizioni e deliberazioni della stessa, nonché degli organismi che la compongono.

Riconosce nell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti l'organismo che esercita nella Provincia i poteri della Confederazione secondo lo statuto e le disposizioni dalla stessa emanate.

Art. 7.

Il Sindacato provinciale fascista si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo l'attività dei propri associati e quindi di procurare lavoro ai disoccupati, considerando la disoccupazione come un problema da risolversi coi mezzi tecnici e con l'emigrazione organizzata e protetta;

b) di assicurare ai soci la difesa e la valorizzazione della loro attività;

c) di assistere i soci nelle vertenze che sorgessero nell'esplicazione della loro attività e che a giudizio degli organi sindacali rispondano a ragioni di giustizia;

d) di promuovere lo sviluppo e assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza;

e) di diffondere tra i soci la cultura tecnica generale, mediante conferenze, esposizioni, ecc.

Le funzioni di cui ai comma a), c), d), sono coordinate con le funzioni del Patronato nazionale, quelle del comma e) con le funzioni dell'Opera nazionale dopolavoro.

Art. 8.

Il Sindacato provinciale fascista riconosce soltanto le condizioni stabilite dai propri organismi sindacali. Per tutte le questioni, prima di iniziarne la trattazione, dovrà esser ottenuto il nulla osta dalle superiori organizzazioni e si dovranno avere da esse indicazioni e direttive.

Art. 9.

Le funzioni specifiche del Sindacato provinciale sono:

a) propaganda dei principi fondamentali del sindacalismo fascista;

b) soluzione delle vertenze che eventualmente sorgessero fra i soci e fra i diversi organismi aderenti;

c) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato provinciale:

a) il Congresso provinciale;

b) il Direttorio;

c) la Segreteria.

Il Congresso.

Art. 11.

Il Congresso è costituito dai rappresentanti dei Sindacati locali i quali vengono nominati dalle rispettive assemblee fra i soci.

Le deliberazioni del Congresso vengono prese per numero di rappresentanti ed hanno diritto al voto i soli rappresentanti.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario, i membri del Direttorio ed i rappresentanti di tutti gli altri organismi locali e nazionali dai quali il Sindacato dipende.

Ogni rappresentante non può esercitare che un mandato.

Il Congresso sarà di regola convocato ogni due anni; tuttavia potrà essere convocato anche prima di questo termine, quando il Direttorio lo ritenga necessario.

La convocazione del Congresso deve ottenere il nulla osta, oltre che del capo dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti della Provincia, anche del presidente della Federazione nazionale sindacale fascista interessata.

Le votazioni per appello nominale dovranno essere richieste da almeno un terzo dei delegati.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'amministrazione per i contributi previsti dagli articoli 23 e 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 12.

Il Congresso viene convocato per i seguenti scopi:

a) l'esame delle direttive da seguirsi secondo le deliberazioni e le disposizioni emanate dalla Confederazione e dagli organismi dai quali il Sindacato provinciale dipende;

b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti problemi interessanti la propria categoria;

c) la designazione del segretario;

d) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un Collegio di revisori composto di cinque persone.

Il segretario.

Art. 13.

La nomina del segretario è sottoposta, dal segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, alla ratifica del presidente della Federazione nazionale dalla quale il Sindacato dipende.

Il segretario dura in carica due anni; può essere nuovamente designato.

Art. 14.

Il segretario del Sindacato in accordo col segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti ratifica le nomine fatte dai Sindacati da esso dipendenti, provvede ad assicurare il normale funzionamento dell'organizzazione secondo le disposizioni degli statuti, le deliberazioni dei Congressi e gli ordini delle gerarchie superiori.

Tutte le decisioni da esso prese debbono essere ratificate dal Direttorio e comunicate al segretario dell'Ufficio provinciale della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Il Direttorio.

Art. 15.

Il Direttorio è composto dal segretario e da 5 a 7 membri eletti dal Congresso provinciale.

Art. 16.

Il Direttorio ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso ed alle disposizioni emanate dagli organismi superiori;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di curare la propaganda sui problemi tecnici e culturali interessanti l'attività degli associati;

d) di controllare l'amministrazione;

e) di convocare in accordo con la Segreteria il Congresso, secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 17.

Il Direttorio si radunerà almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il segretario lo ritenga necessario.

L'amministrazione.

Art. 18.

La responsabilità dell'amministrazione è del Direttorio.

Ad esso spetta di fissare le norme per la stessa in armonia con le disposizioni emanate dagli organismi superiori e sotto la vigilanza del segretario dell'Ufficio provinciale.

Contributi.

Art. 19.

Il Sindacato provinciale fascista trae i suoi mezzi di esistenza dal contributo finanziario fissato dalla legge.

I soci, all'atto della loro ammissione nei Sindacati, dovranno pagare immediatamente il distintivo e la tessera secondo le disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto confederale. Il segretario del Sindacato, all'atto di ritirare le tessere per distribuirle ai soci, dovrà pagare l'importo totale.

Art. 20.

Soltanto all'amministrazione confederale spetta la stampa delle tessere che dovranno essere di un tipo unico per tutto il territorio dello Stato Italiano.

Art. 21.

Altri contributi finanziari per il funzionamento di istituzioni di previdenza e di assistenza tra i soci possono essere stabilite con le norme fissate dall'art. 25 dello statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

Art. 22.

Il giornale ufficiale del Sindacato è *Il Lavoro d'Italia*.

Il Sindacato ha l'obbligo dell'abbonamento il cui importo deve essere inviato all'amministrazione del giornale entro il gennaio di ogni anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

ALLEGATO 10.

**Elenco dei Sindacati
aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti
dell'industria.**

Carta e stampa.

1. Sindacato provinciale impiegati e tecnici di aziende poligrafiche.

2. Sindacato provinciale rivenditori giornali e riviste.
3. Sindacato provinciale poligrafico:
 - Tipografi.
 - Litografi.
 - Zincografi.
 - Legatori.
 - Ausiliari.
4. Sindacato provinciale cartai ed affini:
 - Cartai.
 - Scatolai.
 - Cartotecnici.
5. Sindacato provinciale dipendenti fotografi ed addetti alla fabbricazione del materiale fotografico.
6. Sindacato regionale giornalisti.

Industrie chimiche.

7. Sindacato provinciale tecnici.
8. Sindacato provinciale impiegati.
9. Sindacato provinciale capi operai.
10. Sindacato provinciale operai chimici.

Ammobiliamento.

11. Sindacato provinciale tecnici.
12. Sindacato provinciale impiegati.
13. Sindacato provinciale falegnami ebanisti.
14. Sindacato provinciale intagliatori.
15. Sindacato provinciale tappezzeri.
16. Sindacato provinciale mobiliери giuncō e varie.

Edilizia.

17. Sindacato provinciale tecnici.
18. Sindacato provinciale impiegati.
19. Sindacato provinciale muratori ed affini.
20. Sindacato provinciale pavimentatori ed asphaltisti.
21. Sindacato provinciale decoratori, verniciatori e coloristi.
22. Sindacato provinciale carpentieri.
23. Sindacato provinciale fornaciai laterizi.
24. Sindacato provinciale calce e cemento.
25. Sindacato provinciale addetti alle costruzioni di pubblica utilità:
 - Strade.
 - Ferrovie.
 - Ponti.
 - Porti.
 - Acquedotti.
 - Impianti idroelettrici.
26. Sindacato provinciale addetti agli impianti idrici, igienici e di riscaldamento.
27. Sindacato provinciale selciatori e scalpellini.

Metallurgici.

28. Sindacato provinciale tecnici.
29. Sindacato provinciale impiegati.
30. Sindacato provinciale operai meccanici e metallurgici:
 - Navali.
 - Siderurgici.
 - Fonditori.
 - Modellisti meccanici.
 - Meccanici.
 - Categorie varie.

Tessili.

31. Sindacato provinciale impiegati.
32. Sindacato provinciale tecnici ed assistenti.
33. Sindacato provinciale addetti alle industrie tessili:
 - Calzettaie.
 - Serici.

- Lanieri.
- Cotonieri.
- Juta e lino.
- Canapieri.
- Passamantieri.
- Nastrai.
- Filati cucirini.
- Categorie varie.

Industria del vetro e ceramica.

34. Sindacato provinciale tecnici ed impiegati vetrai.
35. Sindacato provinciale operai lastrai:
 - Leva vetro.
 - Taglia calotte.
 - Soffiatori.
 - Taglia lastre.
 - Spianatori.
36. Sindacato provinciale lavoranti specchi e cristalli.
37. Sindacato provinciale fiascai.
38. Sindacato provinciale vetro bianco.
39. Sindacato provinciale bottigliai.
40. Sindacato provinciale vetriere meccaniche.
41. Sindacato provinciale ausiliari.
42. Sindacato provinciale conterie e vetri artistici.
43. Sindacato provinciale lampade elettriche e soffiatrici in vetro.
44. Sindacato provinciale ceramisti ed affini.

Pesca.

45. Sindacato provinciale addetti alla pesca:
 - Armamento moto-pescherecci.
 - Equipaggi moto-pescherecci.
 - Armamento pescherecci.
 - Equipaggi pescherecci.
 - Barche da pesca.

Abbigliamento.

46. Sindacato provinciale lavoranti sarti e sarte.
47. Sindacato provinciale parrucchieri.
48. Sindacato provinciale guantai.
49. Sindacato provinciale lavoranti in calzature.
50. Sindacato provinciale bottonieri.
51. Sindacato provinciale pellicciai.
52. Sindacato provinciale pellettieri.
53. Sindacato provinciale lavoranti cappellai:
 - Cappelli di paglia ed affini.
 - Treccie di paglia.
 - Cappelli di feltro.
 - Berrettaie.
54. Sindacato provinciale lavoranti mode e mercerie:
 - Mode.
 - Fiori artificiali.
 - Biancheria.
 - Cravatte, cinghie, bretelle.
 - Bastoni, ombrelli, ventagli.
 - Ricami, merletti, busti.
55. Sindacato provinciale lavoranti lavanderia e stirerie.
56. Sindacato provinciale impiegati delle industrie dell'abbigliamento.

Alimentazione.

57. Sindacato provinciale lavoranti conserve alimentari.
58. Sindacato provinciale panettieri, dolciieri e confettieri.
59. Sindacato provinciale pastai e mugnai.
60. Sindacato provinciale lavoranti della carne e del pesce.
61. Sindacato provinciale lavoranti del riso e del latte.

62. Sindacato provinciale lavoranti birra, liquori, sciroppi e ghiaccio.

63. Sindacato provinciale impiegati aziende dell'alimentazione.

64. Sindacato provinciale categorie varie.

Industrie estrattive.

65. Sindacato provinciale periti ed impiegati tecnici.

66. Sindacato provinciale impiegati amministrativi.

67. Sindacato provinciale minatori e manovali.

68. Sindacato provinciale lavoratori del marmo:
Cavatori.

Scalpellini.

Scultori-sagomatori.

69. Sindacato provinciale cavatori di pietra e tufo.

70. Sindacato provinciale cavatori di petrolio.

71. Sindacato provinciale categorie varie.

Teatro.

72. Sindacato provinciale capo-comici (esclusi i proprietari e gli impresari di compagnie):

Prosa.

Operette.

73. Sindacato provinciale artisti lirici.

74. Sindacato provinciale artisti operette.

75. Sindacato provinciale artisti drammatici.

76. Sindacato provinciale artisti di varietà.

77. Sindacato provinciale orchestrali e bandisti.

78. Sindacato provinciale corali.

79. Sindacato provinciale tecnici della scena.

80. Sindacato provinciale Tersicore.

81. Sindacato provinciale personale teatro e cinema.

82. Sindacato provinciale personale spettacoli viaggianti.

Industrie artistiche.

83. Sindacato provinciale dipendenti dagli stabilimenti delle industrie artistiche del legno.

84. Sindacato provinciale dipendenti dagli stabilimenti delle industrie artistiche del cuoio.

85. Sindacato provinciale dipendenti dagli stabilimenti delle industrie artistiche del ferro.

86. Sindacato provinciale dipendenti dagli stabilimenti delle industrie artistiche dei metalli preziosi.

Acqua, gas, elettricità.

87. Sindacato provinciale impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende elettriche.

88. Sindacato provinciale impiegati tecnici ed amministrativi delle aziende gas.

89. Sindacato provinciale impiegati tecnici ed amministrativi degli acquedotti.

90. Sindacato provinciale operai fontanieri.

91. Sindacato provinciale operai gassisti.

92. Sindacato provinciale operai elettricisti.

93. Sindacato provinciale apparecchiatori e montatori elettricisti.

Elenco dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

1. Sindacato provinciale dei tecnici agricoli (esclusi quelli di cui all'art. 6 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1130):

Laureati.

Licenziati.

Pratici.

2. Sindacato provinciale dei coloni e mezzadri:

Coloni e mezzadri.

3. Sindacato provinciale affittuari con contratto collettivo di lavoro.

4. Sindacato provinciale salariati e braccianti:

Salariati fissi.

Braccianti avventizi.

5. Sindacato provinciale maestranze boschive e forestali.

6. Sindacato provinciale impiegati amministrativi di aziende agricole.

Elenco dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

1. Sindacato provinciale viaggiatori di commercio.

2. Sindacato provinciale commessi di negozi.

3. Sindacato provinciale impiegati di aziende di assicurazione

4. Sindacato provinciale impiegati di aziende esattoriali.

5. Sindacato provinciale impiegati di agenti di cambio.

6. Sindacato provinciale impiegati di aziende commerciali:

Turismo.

Stenografi e dattilografi.

Impiegati di commercio.

Ospitalità.

7. Sindacato provinciale impiegati d'albergo e mensa.

8. Sindacato provinciale personale alberghiero.

9. Sindacato provinciale personale ristoranti, bars e caffè.

10. Sindacato provinciale guide autorizzate.

11. Sindacato provinciale addetti terme, bagni e stabilimenti di cura.

12. Sindacato provinciale portieri e guardie private.

13. Sindacato provinciale infermieri privati, aiuti medici, e aiuti farmacisti.

Elenco dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

1. Sindacato provinciale ferro-tramvieri ed internavigatori:
Ferrovieri secondari.

Tramvieri.

Navigazione lacuale.

Navigazione fluviale.

2. Sindacato provinciale telefonici aziende private.

3. Sindacato provinciale radiotelegrafisti (esclusi i marittimi ed aerei).

4. Sindacato provinciale lavoratori dei porti.

5. Sindacato provinciale corrieri.

6. Sindacato provinciale automobilisti.

7. Sindacato provinciale vetturini.

8. Sindacato provinciale barrocciai.

9. Sindacato provinciale facchini.

10. Sindacato provinciale guardiani.

11. Sindacato provinciale impiegati aziende trasporti e comunicazioni.

Elenco dei Sindacati provinciali aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.

1. Sindacato provinciale impiegati bancari (esclusi quelli dipendenti dagli istituti e dalle Casse previste dall'art. 3, comma 2, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130):

Istituti di credito ordinario.

Istituti di credito cooperativo.

2. Sindacato provinciale ausiliari degli enti di credito (esclusi gli enti previsti dall'art. 3, comma 2, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130).

**Elenco dei Sindacati provinciali
aderenti alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti
degli intellettuali.**

1. Sindacato provinciale autori-artisti:
Autori e scrittori.
Belle arti.
Autori teatro e cinematografo.
Musicisti.
2. Sindacato provinciale delle professioni legali ed economiche:
Avvocati e procuratori.
Dottori in scienze economiche e commerciali e dottori in scienze sociali.
Ragionieri.
3. Sindacato provinciale delle professioni tecniche:
Ingegneri.
Architetti.
Chimici laureati.
Geometri professionisti civili.
Tecnici diplomati.
Periti (iscritti in albi professionali presso autorità ed Enti pubblici).
4. Sindacato provinciale delle professioni sanitarie:
Medici liberi professionisti.
Veterinari.
Farmacisti.
Ostetriche.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2039.

REGIO DECRETO 26 settembre 1926, n. 1720.

Riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 30 agosto 1926 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede, a norma di legge, il riconoscimento giuridico proprio e delle associazioni territoriali aderenti, come nell'elenco da essa allegato, con riserva di domandare successivamente il riconoscimento anche delle associazioni superiori di categoria, del pari aderenti, nonchè delle altre associazioni ed enti che devono far parte di essa a termine di legge;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 13, comma 2°, 36, 37 e 41 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, ai sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, della quale viene ap-

provato lo statuto che si allega al presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono parimenti riconosciute, ai sensi ed agli effetti della legge e del regolamento citati, le associazioni sindacali di grado inferiore, aderenti alla suddetta Confederazione ed indicate nell'elenco annesso, che forma parte integrante del decreto, con la condizione che gli attuali statuti delle associazioni stesse siano riveduti e modificati, in coordinamento con la legge ed il regolamento suaccennati, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente decreto.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti della Confederazione e delle associazioni suindicate e circa il riconoscimento giuridico delle altre associazioni di grado superiore che dovranno aderire alla Confederazione medesima.

Art. 2.

Sono delegate alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in confronto delle associazioni dipendenti riconosciute a norma del precedente articolo, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 29, comma 1°, e quelle di tutela per gli atti indicati nell'art. 30, comma 1°, lettere a), b), c), d), e) del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, rimanendo attribuita ai competenti organi statali l'approvazione degli atti indicati nello stesso art. 30 alla lettera f).

Le deliberazioni della Confederazione, emesse in sede di funzione tutoria sugli atti delle associazioni dipendenti, dovranno essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni, e sono suscettibili di ricorso, da parte degli interessati, al Governo del Re, a norma dell'art. 30, ultimo comma, del citato regolamento.

Restano direttamente riservati al Ministro per le corporazioni, in rapporto alle associazioni dipendenti dalla Confederazione, il potere di annullare le deliberazioni delle associazioni stesse nei casi di cui all'art. 29, comma 2°, del suindicato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, qualora non vi abbia provveduto la Confederazione, nonchè il potere stabilito dall'art. 30, comma 2°, del detto regolamento e la facoltà di richiedere atti ed informazioni e di fare eseguire indagini ed ispezioni, anche a mezzo degli organi dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 71. — CASATI.

ALLEGATO 1.

**Statuto della Confederazione generale fascista
dell'industria italiana.**

Art. 1.

La Confederazione generale fascista dell'industria italiana, avente lo scopo di promuovere e tutelare in ogni campo gli interessi dell'industria nazionale, di sviluppare l'organiz-

zazione delle forze industriali e di coordinarne le iniziative e le attività nell'ambito ed in correlazione delle finalità della Nazione, costituisce la massima associazione sindacale per i datori di lavoro industriale, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Essa svolge la propria opera per tutti i rami d'industria e per tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

La Confederazione ha la sua sede in Roma: potrà costituire rappresentanze, uffici e servizi in altre città del Regno e, con l'approvazione del Governo, anche all'estero.

Art. 3.

La Confederazione, considerando la proprietà non solo come dominio assoluto delle persone sulle cose, ma anche come una funzione sociale, e la produzione industriale non solo come fonte di ricchezza, ma altresì come un dovere verso la Nazione, intende sempre di ispirare i rapporti fra le proprie associazioni e quelle di lavoratori al concetto di collaborazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi spetta alla Confederazione di:

a) promuovere la costituzione, il raggruppamento e la disciplina ai fini nazionali di tutte le associazioni sindacali dei datori di lavoro industriale che intendono ottenere il riconoscimento legale;

b) curare lo sviluppo ed il progresso della produzione industriale e la sua espansione all'interno ed all'estero;

c) determinare le direttive che debbono essere applicate da tutte le associazioni soprattutto in relazione alle leggi dello Stato ed alla necessità che l'industria abbia la massima efficienza per la saldezza dell'economia nazionale;

d) determinare le norme e i provvedimenti per attuare la collaborazione più cordiale e più utile con gli altri fattori della produzione industriale e con gli altri elementi dell'economia nazionale;

e) curare la educazione morale e nazionale delle energie industriali italiane anche in relazione a tutti i problemi della Nazione;

f) studiare i metodi e i sistemi per assicurare la migliore educazione nazionale e il maggior benessere economico dei lavoratori;

g) adottare o appoggiare tutte le iniziative che rientrino negli scopi di cui sopra, promuovendo anche la costituzione di enti speciali;

h) adempiere tutti gli altri compiti e funzioni che le siano affidati dalle leggi e dalle competenti autorità dello Stato.

Art. 4.

La Confederazione è formata:

a) da Unioni provinciali miste, istituite in ciascuna provincia e alle quali aderiscono tutte le ditte industriali esercenti la loro attività nella provincia. Tali unioni sono divise in sezioni per categoria d'industria, secondo le norme emanate dalla Confederazione;

b) da Federazioni nazionali di categoria, formate da tutte le sezioni territoriali raggruppanti le ditte che esercitano l'industria per cui ciascuna federazione è costituita.

Art. 5.

La Confederazione ha facoltà di stabilire col consenso del Ministero delle corporazioni e determinando le modalità e condizioni opportune:

a) che nelle provincie con speciale sviluppo industriale siano riconosciute, nel seno della Unione provinciale, unioni locali con competenza ristretta a determinate zone della provincia;

b) che in più provincie finitime a scarso sviluppo industriale venga costituita una unica Unione interprovinciale.

Art. 6.

Spetta alla Confederazione di determinare quale debba essere il raggruppamento delle singole categorie di industria in Federazioni nazionali.

La Confederazione può promuovere, determinandone le modalità — col consenso della federazione nazionale interessata e nel suo seno — la costituzione di Consorzi regionali d'industria, e può chiederne il riconoscimento a sensi di legge.

Art. 7.

La Confederazione può disporre che la sede di singole Federazioni nazionali sia fissata o trasferita a Roma, o che in Roma sia la sede principale del loro ufficio di segreteria.

Art. 8.

La Confederazione ha sempre facoltà di promuovere modificazioni alla zona di competenza delle varie associazioni territoriali e al raggruppamento delle varie branche di categoria nelle Federazioni nazionali. Ha anche facoltà di promuovere la costituzione di nuove associazioni, la fusione di quelle esistenti e di costituire una o più Federazioni nazionali raggruppanti le industrie varie.

I rapporti interni fra le associazioni confederate unitarie o di grado superiore, territoriali o nazionali, come pure i rapporti fra di esse e la Confederazione, verranno regolati dalle decisioni ed istruzioni confederali.

Art. 9.

Le Unioni provinciali dipendono esclusivamente dalla Confederazione.

Art. 10.

L'ammissione alla Confederazione avviene su domanda dell'associazione interessata. Alla domanda devono essere allegati lo statuto, l'elenco nominativo dei soci, quello delle persone rivestite delle cariche sociali, e una relazione sull'origine e sull'attività spiegata dall'associazione.

Alla domanda deve pure essere unita la deliberazione dell'organo competente dell'associazione con cui questa si impegna ad osservare, oltrechè le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti confederali, anche tutte le decisioni, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Deve pure essere unita l'indicazione degli elementi per accertare l'esistenza delle condizioni prescritte dai nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'associazione che fa domanda di ammissione alla Confederazione deve dichiarare se fa parte di organizzazioni internazionali. In caso affermativo, ove il Governo non conceda la necessaria autorizzazione, la domanda di ammissione non ha effetto se l'associazione interessata non abbia dimostrato di aver cessato di appartenere all'organizzazione internazionale.

Art. 11.

La Confederazione ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda di ammissione alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Art. 12.

Non può essere accolta la domanda di associazioni ove non risulti la bontà della loro azione dal punto di vista nazionale.

Non può pure essere accolta la domanda di ammissione di associazioni che raggruppino categorie d'industrie od operino in zone in cui esiste già un'associazione aderente alla Confederazione.

Art. 13.

Le associazioni per cui non venga ottenuto il riconoscimento giuridico e le associazioni a cui il riconoscimento venga revocato, cessano di diritto di far parte della Confederazione.

Art. 14.

L'adesione alla Confederazione importa per le associazioni aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non intervenga deliberazione di recesso da parte dell'associazione interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Confederazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, e non libera l'associazione dagli impegni ed obbligazioni che avesse assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La deliberazione di recesso, a cura della Confederazione, sarà comunicata al Ministero delle corporazioni agli effetti di legge.

Art. 15.

Appartengono pure alla Confederazione nelle forme di legge:

- a) le associazioni dell'artigianato;
- b) le associazioni delle cooperative di produzione industriale;
- c) le associazioni di dirigenti aziende industriali (art. 6 ultimo comma regolamento 1° luglio 1926) o le loro federazioni;
- d) gli enti, istituti ed associazioni di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed all'art. 36 del relativo regolamento.

Art. 16.

Anche per le associazioni, enti ed istituti di cui all'articolo precedente valgono le norme del presente statuto in quanto applicabili.

Art. 17.

La Confederazione è retta dal presidente. Essò viene eletto dal Consiglio generale, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La sua nomina dev'essere approvata a norma di legge.

Il presidente dirige e rappresenta la Confederazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, ordina tutte le ispezioni e indagini sulle associazioni confederate, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi confederali.

Appartiene al presidente curare i rapporti coi poteri dello Stato.

Il presidente della Confederazione è di diritto presidente del Consiglio direttivo, del Consiglio generale e del Congresso nazionale.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente da lui delegato, ed in mancanza di delega dal vice-presidente più anziano.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno due vice presidenti che durano in carica un anno e la cui nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Nomina inoltre ogni anno due altri membri scelti nel suo seno, che col presidente ed i due vice-presidenti costituiscono il Comitato di presidenza.

Art. 19.

Il Comitato di presidenza:

a) delibera sull'ammissione delle associazioni alla Confederazione ed in sede di ricorso sulle domande di ammissione di ditte e di associazioni alle organizzazioni dipendenti;

b) designa e nomina i rappresentanti della Confederazione in tutti i corpi ed enti in cui la Confederazione abbia una sua rappresentanza;

c) delibera i provvedimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto;

d) delibera i provvedimenti disciplinari contro le associazioni dipendenti e i loro dirigenti in caso di violazione degli obblighi di legge e di quelli previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni ed istruzioni confederali;

e) decide in via di ricorso sui provvedimenti presi da una associazione di grado superiore nei confronti di una associazione di grado inferiore;

f) nomina i commissari alle associazioni confederate determinandone i poteri;

g) delibera l'intervento della Confederazione nelle controversie dinanzi alla magistratura del lavoro;

h) delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal presidente, che non siano di competenza del Consiglio direttivo o del Consiglio generale;

i) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto di 30 membri ed è eletto ogni anno dal Consiglio generale.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio direttivo i presidenti dei Comitati regionali di cui all'art. 43.

Il Consiglio direttivo:

a) elegge i vice-presidenti della Confederazione e gli altri due membri che debbono far parte del Comitato di presidenza;

b) approva gli statuti delle associazioni e può ordinarne la loro modificazione;

c) promuove il riconoscimento giuridico e la revoca del riconoscimento stesso da parte delle competenti autorità per le associazioni di datori di lavoro industriali;

d) ha facoltà di annullare e di modificare, sia di ufficio sia in sede di ricorso, tutte le deliberazioni prese da associazioni dipendenti;

e) approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi al Consiglio generale;

f) approva i bilanci delle associazioni e le proposte di ripartizione dei contributi, e può ordinarne la modificazione;

g) delibera sulle norme ed istruzioni da darsi alle associazioni dipendenti per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;

h) delibera sull'attuazione delle direttive stabilite dal Consiglio generale e determina le norme generali di azione della Confederazione per il conseguimento delle finalità dell'ente;

i) esamina tutte le questioni che possono interessare l'industria e gli industriali sotto qualsiasi aspetto;

l) decide su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal presidente o siano proposte da almeno tre dei suoi membri;

m) istituisce tutte le commissioni che ravvisa opportuno, determinandone le funzioni ed i poteri.

Le attribuzioni spettanti al Consiglio direttivo valgono esclusivamente nei rapporti interni con le associazioni aderenti, salvo che nel decreto di riconoscimento giuridico sia disposta la delega delle facoltà di vigilanza o tutela di cui all'art. 37 del regolamento 1° luglio 1926.

Art. 21.

Il Consiglio direttivo elegge, scegliendolo anche all'infuori dei suoi membri, il tesoriere della Confederazione che dura in carica tre anni.

Il tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria della Confederazione e redige lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporsi al Consiglio direttivo.

Art. 22.

Il Consiglio generale è formato da tutti i presidenti delle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione.

Le associazioni territoriali o nazionali che controllino più di 50,000 dipendenti hanno diritto a nominare nel Consiglio generale un altro rappresentante per ogni 50,000 dipendenti controllati (o frazione non inferiore a 25,000) oltre i primi 50,000.

Fanno pure parte del Consiglio generale:

9 membri scelti dal Comitato di presidenza fra i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

3 rappresentanti delle associazioni dei dirigenti;

3 rappresentanti delle associazioni delle cooperative;

3 rappresentanti delle associazioni dell'artigianato;

3 rappresentanti del Comitato permanente per la piccola industria.

Il Consiglio generale elegge il presidente e il Consiglio direttivo scegliendoli anche all'infuori dei suoi membri, determina le direttive generali della Confederazione per il raggiungimento delle sue finalità, approva i bilanci preventivi e consuntivi e le eventuali modificazioni allo statuto da sottoporsi alle determinazioni dell'autorità governativa.

Art. 23.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed il Consiglio generale almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo ed il Consiglio generale sono convocati dal presidente della Confederazione con avviso da spedirsi per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della città e del luogo di riunione.

In casi di urgenza la convocazione può essere fatta telefonicamente con 48 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno 10 membri, oltre il presidente. Per quella delle sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 24.

Tutte le cariche della Confederazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti ad associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione, i quali posseggano i requisiti di eleggibilità stabiliti dalla legge.

Art. 25.

Il Congresso nazionale è composto dei rappresentanti delle ditte aderenti alle associazioni confederate. Si riunisce per deliberazione del Consiglio direttivo che stabilisce le norme per le discussioni. In ogni caso il Congresso nazionale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo, e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 26.

Per la imposizione, ripartizione ed esazione dei contributi la Confederazione potrà dare norme e istruzioni alle associazioni aderenti nei limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni a termine di legge.

Art. 27.

Spetta al Consiglio direttivo di deliberare i contributi obbligatori a norma di legge.

Il Consiglio direttivo può anche con la sua deliberazione richiedere alle associazioni sindacali unitarie contributi suppletivi; l'importo di tali contributi non può essere superiore alla misura massima prevista dalla legge per il contributo obbligatorio a carico dei datori di lavoro.

Art. 28.

Le deliberazioni delle associazioni aderenti in materia di contributi obbligatori o di richieste di contributi suppletivi, nonché le proposte della ripartizione dei contributi di legge fra le varie associazioni aventi diritto, debbono ottenere l'approvazione da parte della Confederazione, nei modi e nelle forme da stabilire da apposito regolamento.

Art. 29.

Il bilancio preventivo della Confederazione compilato dal Consiglio direttivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il primo quadrimestre di ogni anno solare.

Dal bilancio deve risultare la devoluzione alle spese obbligatorie di almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dai contributi di legge, ivi compreso l'accantonamento del 10 per cento dei contributi imposti per il fondo patrimoniale di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 30.

Entro il termine di cui all'articolo precedente deve essere compilato e sottoposto all'approvazione del Consiglio generale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 31.

Nella seduta di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio generale nomina un Comitato amministrativo composto di quattro membri oltre il presidente, il tesoriere ed il segretario generale.

Tale Comitato amministrativo deve esaminare il bilancio consuntivo prima della presentazione al Consiglio generale, riferire a questo dopo aver controllato l'esattezza del bilancio e la sua rispondenza con le registrazioni contabili.

Art. 32.

Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio direttivo e da sottoporsi pure all'approvazione del Ministero delle corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Art. 33.

Le associazioni dipendenti devono chiedere l'approvazione della Confederazione:

- a) per i bilanci;
- b) per gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c) per le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
- d) per i regolamenti e gli organici del personale;
- e) per i regolamenti per l'esazione dei contributi;
- f) per i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termini dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Resta salva la ulteriore approvazione tutoria ai sensi dell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per il caso che non sia delegata alla Confederazione nel decreto di riconoscimento giuridico la facoltà di tutela in detto articolo prevista.

Art. 34.

Il Consiglio direttivo potrà stabilire che le associazioni aderenti adottino per il personale dipendente identiche norme da emanarsi dalla Confederazione.

Art. 35.

Spetta al Comitato amministrativo esaminare gli atti, documenti e deliberazioni di cui all'art. 33 e riferire al Consiglio direttivo per le opportune deliberazioni.

Art. 36.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di portare a conoscenza della Confederazione tutti gli avvenimenti che anche indirettamente possano interessare l'azione di questa, e di trasmettere entro il termine che sarà stabilito dal presidente tutte le deliberazioni prese dai loro organi direttivi e comunicare tutti i dati ed elementi che essa richiedesse. Il presidente può sospendere l'esecuzione di tutte le deliberazioni che siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato, agli statuti, ai regolamenti della Confederazione e delle associazioni, alle finalità degli enti e agli interessi dell'industria, alle deliberazioni ed alle istruzioni della Confederazione.

Se il presidente dopo chiesti gli eventuali schiarimenti alle associazioni interessate non ritenga di revocare la sospensione delle deliberazioni deve proporre l'annullamento al Consiglio direttivo.

Le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti e quelle dei segretari e direttori delle associazioni dipendenti non sono valide se non ottengono l'approvazione della Confederazione la quale può in ogni tempo revocarla. Resta salva l'ulteriore approvazione dei dirigenti a norma di legge.

Art. 37.

I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti debbono essere preventivamente autorizzati dalla Confederazione. L'autorizzazione può essere data alle competenti associazioni anche in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo ed a più categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

L'autorizzazione preventiva è in ogni caso subordinata all'osservanza delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Nessun contratto nazionale può essere stipulato senza l'intervento dei rappresentanti della Confederazione.

Art. 38.

L'autorizzazione a stipulare contratti collettivi sarà data dal presidente della Confederazione, quando trattisi di contratti che dovranno avere efficacia per una o più industrie nel territorio di una provincia. Tale autorizzazione sarà data, invece, su conforme deliberazione del Comitato di presidenza, quando si tratti di contratti che dovranno avere efficacia per un territorio eccedente quello di una provincia. Le comunicazioni in merito alla richiesta di autorizzazione a stipulare contratti collettivi debbono essere fatte di regola entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta sia pervenuta alla Confederazione.

Art. 39.

La Confederazione ha sempre facoltà di intervenire nella stipulazione di tutti i contratti. È pure facoltà di avocare a sé in qualsiasi momento la trattazione delle controversie. Ove per qualsiasi ragione non possa raggiungersi l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo o per la definizione in genere di una controversia fra l'associazione confederata competente e l'associazione interessata di lavoratori, l'associazione confederata ha l'obbligo di rimettere immediatamente la pratica all'associazione di grado superiore per i successivi tentativi di conciliazione e di risoluzione.

Art. 40.

La Confederazione non può stipulare alcun contratto collettivo generale senza preventiva approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 41.

Nessuna azione può essere proposta dalle associazioni confederate davanti alla magistratura del lavoro senza la preventiva autorizzazione della Confederazione.

Tale autorizzazione è sempre subordinata all'esperimento di tutti i tentativi di conciliazione previsti dalla legge.

Qualora una associazione confederata sia convenuta davanti alla magistratura del lavoro dovrà darne comunicazione telegrafica alla Confederazione entro 24 ore dal ricevimento della citazione, e fornire nelle 24 ore successive tutti gli elementi necessari per una esatta conoscenza della controversia.

La Confederazione ha diritto di emanare le norme cui le associazioni interessate debbono uniformare la loro azione nei vari stadi del procedimento di cognizione, di nominare i procuratori legali e gli avvocati che debbono rispettivamente rappresentare ed assistere le associazioni nel giudizio, come pure di intervenire in ogni stadio o grado del giudizio a tenore delle norme di legge.

Le stesse norme valgono per l'intervento in causa.

Art. 42.

La attribuzione agli organi corporativi della facoltà di emanare norme generali ai sensi dell'art. 56 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, dovrà essere deliberata, sia per la Confederazione sia per le associazioni confederate collegate, dal Consiglio direttivo della Confederazione.

Art. 43.

Saranno costituiti, con deliberazione del Consiglio direttivo, Comitati federali regionali ai quali la Confederazione ha facoltà di conferire le funzioni di vigilanza e di coordinamento e di controllo che saranno determinate nella deliberazione stessa, per la Regione di loro competenza.

I Comitati regionali sono uffici della Confederazione e dipendono unicamente da questa; essi sono presieduti da un presidente nominato dal Consiglio direttivo della Confederazione, salvo approvazione del Ministero delle corporazioni, ed avranno come membri i presidenti delle associazioni territoriali legalmente riconosciute nella Regione, oltre un numero di membri da determinarsi nella deliberazione di costituzione e da nominarsi dal presidente del Comitato regionale.

Il Comitato regionale avrà un segretario da nominarsi dalla Confederazione.

Art. 44.

Il Consiglio direttivo della Confederazione nominerà, determinandone le norme di funzionamento, un Comitato nazionale permanente con lo scopo di studiare i problemi della piccola industria e proporre al Consiglio direttivo stesso le opportune soluzioni.

Tre rappresentanti del detto Comitato nazionale entreranno a far parte del Consiglio generale della Confederazione.

Art. 45.

E' istituita una sigla confederale da usarsi dalle ditte regolarmente organizzate, secondo le norme da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Tutte le associazioni confederate debbono riprodurre nella intestazione dei loro atti, documenti e corrispondenza l'indicazione della loro appartenenza alla Confederazione e la sigla confederale.

E' istituito un distintivo confederale secondo il modello da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Art. 46.

Il presidente ha facoltà di applicare la censura ai dirigenti delle associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano alle funzioni di tutela della industria da essi rappresentata.

Art. 47.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di applicare la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi ai dirigenti delle associazioni i quali violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prendano i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente.

Art. 48.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni:

a) per recidiva da parte loro nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per una maggiore gravità delle cause indicate nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti da loro i quali abbiano recato nocuoimento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze da parte loro contro l'onore, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale o morale e che comunque renda il dirigente incompatibile con la carica ricoperta.

Art. 49.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di sospendere dallo esercizio dei diritti confederali le associazioni aderenti nel caso che, non ostante gli opportuni avvertimenti, si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione, o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

La sospensione può essere disposta per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 50.

Il Comitato di presidenza ha facoltà di proporre ai competenti organi dell'amministrazione dello Stato lo scioglimento delle associazioni le quali siano recidive nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, ovvero rechino con la loro azione nocuoimento agli interessi materiali o morali dell'organizzazione industriale.

Nel caso di scioglimento di una associazione la Confederazione ne promuove nel termine di tre mesi la ricostituzione con le modificazioni che si ravviseranno opportune.

La Confederazione, nelle more per la ricostituzione dell'associazione, assume a tutti gli effetti la rappresentanza diretta dei datori di lavoro già rappresentati dall'associazione disciolta, ed esercita tale rappresentanza a mezzo di apposito commissario scelto nella forma stabilita dall'art. 52.

La Confederazione assume pure, agli effetti dei contratti collettivi, la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro industriale per quelle zone o per quelle industrie per cui non esista una associazione riconosciuta legalmente.

Art. 51.

Il Consiglio generale determinerà le norme di procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.

Art. 52.

Nei casi di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50, la Confederazione ha facoltà di nominare un suo commissario, da scegliersi fra le persone indicate in apposito elenco approvato dal Ministero competente, determinandone i poteri.

Nell'ambito di questi il commissario può prendere tutte le deliberazioni opportune, salvo ratifica del presidente della Confederazione.

Art. 53.

E' istituita una Corte disciplinare composta di cinque membri da nominarsi ogni anno dal Consiglio generale per l'esame dei ricorsi che fossero rivolti alla Confederazione.

contro i provvedimenti disciplinari adottati dalle associazioni confederate nei riguardi di singole ditte.

Spetta altresì alla Corte disciplinare di prendere tutti i provvedimenti disciplinari, compreso quello della espulsione, contro le ditte singole quando, deferite dal presidente della Confederazione alle associazioni a cui appartengono, queste non abbiano adottato alcun provvedimento entro il termine fissato dalla Confederazione stessa, o il provvedimento adottato non sia ritenuto sufficiente a giudizio del presidente della Confederazione. Resta salvo il ricorso di cui all'articolo 9 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 54.

Il segretario generale della Confederazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Esso deve possedere i requisiti di legge e non può esercitare professioni od avere altri impieghi o assumere cariche senza autorizzazione del Comitato di presidenza.

La sua nomina dev'essere approvata ai sensi di legge.

Spetta al segretario generale, sotto l'alta vigilanza del presidente, di dare esecuzione alle decisioni e deliberazioni dei poteri confederali, di provvedere all'organizzazione e alla direzione dei servizi e degli uffici della Confederazione, e alla vigilanza su quelli delle associazioni confederate.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi confederali. Ha inoltre facoltà di intervenire alle sedute delle associazioni confederate.

Art. 55.

Ogni associazione deve avere un segretario (o direttore).

I segretari debbono possedere i requisiti di legge e la loro nomina deve essere approvata dal presidente della Confederazione. Essi non possono esercitare professioni od avere altri impieghi e assumere cariche senza autorizzazione del presidente della loro associazione, ratificata dalla Confederazione.

Più associazioni possono nominare a segretario la stessa persona.

Art. 56.

Il segretario generale della Confederazione può applicare la censura ai segretari delle associazioni confederate, i quali non ottemperassero con sufficiente diligenza ai doveri della loro carica e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 57.

Il segretario generale della Confederazione ha facoltà di richiedere alle associazioni da cui i segretari dipendono di prendere i necessari provvedimenti a loro carico quando venissero meno ai doveri del loro ufficio o per qualsiasi ragione recassero danno morale o materiale alle associazioni industriali o alla efficacia della azione di queste.

Art. 58.

Il segretario generale ha sempre facoltà di deferire al Comitato di presidenza quei segretari contro cui le associazioni interessate non avessero preso i provvedimenti richiesti o li avessero presi in misura inadeguata. In tal caso il Comitato di presidenza ha facoltà di prendere, in luogo e per conto delle associazioni interessate, gli opportuni provvedimenti disciplinari, ivi compresa la risoluzione del contratto d'impiego.

Art. 59.

Tutte le deliberazioni degli organi confederali conformi alle norme del presente statuto vincolano tutte le associazioni, enti e ditte di cui la Confederazione ha la rappresentanza ai sensi di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ALLEGATO 2.

Elenco delle associazioni sindacali di grado inferiore delle quali è concesso il riconoscimento.

I. — UNIONI PROVINCIALI MISTE.

PIEMONTE:

Unione industriale fascista della provincia di Torino (Lega industriale di Torino) con competenza territoriale sulla provincia di Torino e con sede in Torino.

Unione industriale fascista della provincia di Alessandria (Lega industriale fascista della provincia di Alessandria) con competenza territoriale sulla provincia di Alessandria e con sede in Alessandria.

Unione industriale fascista della provincia di Cuneo (Unione sindacale industriale fascista della provincia di Cuneo) con competenza territoriale sulla provincia di Cuneo e con sede in Cuneo.

Unione industriale fascista della provincia di Novara (Federazione industriale novarese) con competenza territoriale sulla provincia di Novara e con sede in Novara.

LOMBARDIA:

Unione industriale fascista della provincia di Bergamo, con competenza territoriale sulla provincia di Bergamo e con sede in Bergamo.

Unione industriale fascista della provincia di Brescia (Federazione industriale della provincia di Brescia) con competenza territoriale sulla provincia di Brescia e con sede in Brescia.

Unione industriale fascista della provincia di Cremona (Federazione industriale della provincia di Cremona) con competenza territoriale sulla provincia di Cremona e con sede in Cremona.

Unione industriale fascista della provincia di Milano (Federazione industriale fascista della provincia di Milano) con competenza territoriale sulla provincia di Milano e con sede in Milano.

Unione industriale fascista della provincia di Pavia (Associazione fra gli industriali della provincia di Pavia) con competenza territoriale sulla provincia di Pavia e con sede in Pavia.

Unione industriale fascista della provincia di Como (Federazione industriale comense) con competenza territoriale sulla provincia di Como e con sede in Como.

Unione industriale fascista della provincia di Sondrio (Federazione industriale della provincia di Sondrio) con competenza territoriale sulla provincia di Sondrio e con sede in Sondrio.

VENETO:

Unione industriale fascista della provincia di Belluno, con competenza sulla provincia di Belluno e con sede in Belluno.

Unione industriale fascista della provincia di Padova (Unione degli industriali della città e provincia di Padova) con competenza territoriale sulla provincia di Padova e con sede in Padova.

Unione industriale fascista della provincia di Rovigo, con competenza territoriale sulla provincia di Rovigo e con sede in Rovigo.

Unione industriale fascista della provincia di Treviso, con competenza territoriale sulla provincia di Treviso e con sede in Treviso.

Unione industriale fascista della provincia di Udine, con competenza territoriale sulla provincia di Udine e con sede in Udine.

Unione industriale fascista della provincia di Venezia, con competenza territoriale sulla provincia di Venezia e con sede in Venezia.

Unione industriale fascista della provincia di Verona (Unione industriale veronese) con competenza territoriale sulla provincia di Verona e con sede in Verona.

Unione industriale fascista della provincia di Vicenza (Unione industriali vicentini) con competenza territoriale sulla provincia di Vicenza e con sede in Vicenza.

VENEZIA GIULIA:

Unione industriale fascista della provincia di Fiume (Federazione provinciale fascista della provincia di Fiume) con competenza territoriale sulla provincia di Fiume e con sede in Fiume.

VENEZIA TRIDENTINA:

Unione industriale fascista della provincia di Trento (Federazione industriale della Venezia Tridentina) con competenza territoriale sulla provincia di Trento e con sede in Trento.

EMILIA:

Unione industriale fascista della provincia di Bologna (Federazione industriale della provincia di Bologna) con competenza territoriale sulla provincia di Bologna e con sede in Bologna.

Unione industriale fascista della provincia di Ferrara (Federazione industriale della provincia di Ferrara) con competenza territoriale sulla provincia di Ferrara e con sede in Ferrara.

Unione industriale fascista della provincia di Forlì, con competenza territoriale sulla provincia di Forlì e con sede in Forlì.

Unione industriale fascista della provincia di Modena (Federazione industriale della provincia di Modena) con competenza territoriale sulla provincia di Modena e con sede in Modena.

Unione industriale fascista della provincia di Parma (Federazione industriale parmense) con competenza territoriale sulla provincia di Parma e con sede in Parma.

Unione industriale fascista della provincia di Piacenza (Federazione provinciale fascista dell'industria piacentina) con competenza territoriale sulla provincia di Piacenza e con sede in Piacenza.

Unione industriale fascista della provincia di Ravenna, con competenza territoriale sulla provincia di Ravenna e con sede in Ravenna.

Unione industriale fascista della provincia di Reggio Emilia, con competenza territoriale sulla provincia di Reggio Emilia e con sede in Reggio Emilia.

TOSCANA:

Unione industriale fascista della provincia di Arezzo, con competenza territoriale sulla provincia di Arezzo e con sede in Arezzo.

Unione industriale fascista della provincia di Firenze, con competenza territoriale sulla provincia di Firenze e con sede in Firenze.

Unione industriale fascista della provincia di Grosseto (Unione industriale grossetana) con competenza territoriale sulla provincia di Grosseto e con sede in Grosseto.

Unione industriale fascista della provincia di Livorno (Unione industriale livornese) con competenza territoriale sulla provincia di Livorno e con sede in Livorno.

Unione industriale fascista della provincia di Lucca (Unione industriale lucchese) con competenza territoriale sulla provincia di Lucca e con sede in Lucca.

Unione industriale fascista della provincia di Pisa (Unione industriale pisana) con competenza territoriale sulla provincia di Pisa e con sede in Pisa.

Unione industriale fascista della provincia di Siena, con competenza territoriale sulla provincia di Siena e con sede in Siena.

UMBRIA:

Unione industriale fascista della provincia di Perugia (Associazione industriale fascista dell'Umbria) con competenza territoriale sulla provincia di Perugia e con sede in Perugia.

MARCHE:

Unione industriale fascista della provincia di Ancona, con competenza territoriale sulla provincia di Ancona e con sede in Ancona.

Unione industriale fascista della provincia di Ascoli Piceno (Associazione fra gli industriali della provincia di Ascoli Piceno) con competenza territoriale sulla provincia di Ascoli Piceno e con sede in Ascoli Piceno.

Unione industriale fascista della provincia di Macerata, con competenza territoriale sulla provincia di Macerata e con sede in Macerata.

Unione industriale fascista della provincia di Pesaro (Federazione industriale della provincia di Pesaro) con competenza territoriale sulla provincia di Pesaro e con sede in Pesaro.

LAZIO:

Unione industriale fascista della provincia di Roma (Federazione industriale della provincia di Roma) con competenza territoriale sulla provincia di Roma e con sede in Roma.

ABRUZZI:

Unione industriale fascista della provincia di Aquila, con competenza territoriale sulla provincia di Aquila e con sede in Aquila.

Unione industriale fascista della provincia di Chieti, con competenza territoriale sulla provincia di Chieti e con sede in Pescara.

Unione industriale fascista della provincia di Teramo, con competenza territoriale sulla provincia di Teramo e con sede in Pescara.

MOLISE:

Unione industriale fascista della provincia di Campobasso, con competenza territoriale sulla provincia di Campobasso e con sede in Campobasso.

CAMPANIA:

Unione industriale fascista della provincia di Napoli, con competenza territoriale sulla provincia di Napoli e con sede in Napoli.

Unione industriale fascista della provincia di Avellino, con competenza territoriale sulla provincia di Avellino e con sede in Avellino.

Unione industriale fascista della provincia di Benevento, con competenza territoriale sulla provincia di Benevento e con sede in Benevento.

Unione industriale fascista della provincia di Salerno, con competenza territoriale sulla provincia di Salerno e con sede in Salerno.

Unione industriale fascista della provincia di Caserta (Unione provinciale industriale di Terra di Lavoro) con competenza territoriale sulla provincia di Caserta e con sede in Caserta.

BASILICATA :

Unione industriale fascista della provincia di Potenza (Unione basilicatense industriali) con competenza territoriale sulla provincia di Potenza e con sede in Potenza.

PUGLIE :

Unione industriale fascista della provincia di Bari (Federazione industriale fascista della provincia di Bari) con competenza territoriale sulla provincia di Bari e con sede in Bari.

Unione industriale fascista della provincia di Foggia (Federazione provinciale fascista dell'industria della Capitanata) con competenza territoriale sulla provincia di Foggia e con sede in Foggia.

Unione industriale fascista della provincia di Taranto (Federazione provinciale fascista dell'industria jonica) con competenza territoriale sulla provincia di Taranto e con sede in Taranto.

Unione industriale fascista della provincia di Lecce (Federazione provinciale fascista dell'industria del Salento) con competenza territoriale sulla provincia di Lecce e con sede in Lecce.

CALABRIA :

Unione industriale fascista della provincia di Catanzaro, con competenza territoriale sulla provincia di Catanzaro e con sede in Catanzaro.

Unione industriale fascista della provincia di Cosenza, con competenza territoriale sulla provincia di Cosenza e con sede in Cosenza.

Unione industriale fascista della provincia di Reggio Calabria, con competenza territoriale sulla provincia di Reggio Calabria e con sede in Reggio Calabria.

SICILIA :

Unione industriale fascista della provincia di Messina (Federazione provinciale industriale fascista di Messina) con competenza territoriale sulla provincia di Messina e con sede in Messina.

SARDEGNA :

Unione industriale fascista della provincia di Cagliari (Federazione industriale della provincia di Cagliari) con competenza territoriale sulla provincia di Cagliari e con sede in Cagliari.

Unione industriale fascista della provincia di Sassari, con competenza territoriale sulla provincia di Sassari e con sede in Sassari.

II. — UNIONI INTERPROVINCIALI MISTE.

LIGURIA :

Unione industriale fascista della Liguria, con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia e Spezia, e con sede in Genova.

Unione industriale fascista della provincia di Spezia, sezione della Unione industriale fascista della Liguria (Federazione industriale ligure) con competenza territoriale sulla provincia di Spezia e con sede in Spezia.

Unione industriale fascista della provincia di Imperia, sezione della Unione industriale fascista della Liguria (Federazione industriale ligure) con competenza territoriale sulla provincia di Imperia, e con sede in Imperia.

VENEZIA GIULIA :

Unione industriale fascista della Venezia Giulia (Federazione industriale della Venezia Giulia) con competenza territoriale per le provincie di Trieste e Pola e con sede in Trieste.

SICILIA :

Unione industriale fascista delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Girgenti (Federazione industriale delle provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Girgenti) con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Caltanissetta, Trapani e Girgenti e con sede in Palermo.

Unione industriale fascista delle provincie di Catania e Siracusa (Federazione industriale delle provincie di Catania e Siracusa) con competenza territoriale sulle due provincie di Catania e Siracusa e con sede in Catania.

III. — UNIONI LOCALI MISTE.

PIEMONTE :

Unione industriale fascista di Biella (Federazione industriale fascista biellese) con competenza territoriale sul circondario di Biella e con sede in Biella.

Unione industriale fascista di Valsesia (Associazione industriali di Valsesia) con competenza territoriale sul circondario di Varallo Sesia e sui mandamenti di Borgosesia, Romagnano, Gattinara, Crevacuore e con sede in Torino.

Unione industriale fascista del Verbano, Cusio, Ossola, con competenza territoriale dal confine svizzero, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, fino ad Angera in provincia di Como, compresa, e sulla sponda piemontese fino ad Arona in provincia di Novara, parimenti compresa; Bacino del Cusio; Omegna, Orta, valli afferenti ad Omegna e valli dell'Ossola, e con sede in Intra.

LOMBARDIA :

Unione industriale fascista dell'Alto Milanese (Federazione industriale dell'Alto Milanese) con competenza territoriale sui mandamenti amministrativi di: Busto Arsizio (eccettuati i comuni di Legnano e Canegrate), Cuggiono (compreso il comune di Casarezzo), e Saronno (eccettuati i comuni di San Giorgio su Legnano e San Vittore), e con sede in Busto Arsizio.

Unione industriale fascista del Gallaratese (Federazione industriale del Gallaratese) con competenza territoriale sul circondario di Gallarate e sul comune di Varano Borghi in provincia di Como, e con sede in Gallarate.

Unione industriale fascista di Monza e della Brianza (Federazione fra gli industriali di Monza e della Brianza), con competenza territoriale sui mandamenti di Monza (eccettuato il comune di Sesto San Giovanni), Desio, Vimercate e Carate Brianza (eccettuati gli stabilimenti lanieri, serici e di lavorazione di fibre tessili artificiali), e il tratto in provincia di Como racchiuso nell'arco fra Verderio (a nord-est di Vimercate), Brivio (sulla riva destra dell'Adda) con Missaglia (a nord-est di Casate-

nuovo), Oggiono (a sud del Lago di Annone-Oggiono), Molteno, Inverigo e Arosio (a nord di Carate Brianza), con sede in Monza.

VENETO:

Unione industriale fascista di Gorizia (Federazione fascista degli industriali del Goriziano), con competenza territoriale sui circondari di Gorizia e Idria e sui mandamenti di Cormons, Gradisca, Plezzo, e con sede in Gorizia.

IV. — ASSOCIAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA.

Gruppo regionale imprese elettriche del Piemonte, con competenza territoriale sulle provincie di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara, eccettuati i circondari di: Domodossola, Novara, Pallanza e Varallo, e con sede in Torino.

Gruppo regionale imprese elettriche della Lombardia, con competenza territoriale sulle provincie di Milano, Brescia, Bergamo, Como, Pavia, Cremona, Trento, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, e sui circondari di: Domodossola, Novara, Pallanza e Varallo in provincia di Novara, e con sede a Milano.

Gruppo imprese elettriche veneto-adriatiche, con competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Belluno, Treviso, Verona, Trieste, Pola, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, e con sede in Padova.

Gruppo ligure imprese elettriche, con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Spezia, Imperia e Massa Carrara, e con sede in Genova.

Gruppo imprese elettriche toscane, con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena, e con sede in Firenze.

Gruppo regionale imprese elettriche delle Marche, con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata, e con sede in Ancona.

Gruppo imprese elettriche dell'Italia centrale, con competenza territoriale sulle provincie di Roma, Perugia, Aquila, Chieti e Teramo, e con sede in Roma.

Gruppo imprese elettriche meridionali tirrene, con competenza territoriale sulle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Campobasso, Potenza, e con sede in Napoli.

Gruppo regionale imprese elettriche delle Puglie, con competenza territoriale sulle Provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, e con sede in Bari.

Gruppo regionale imprese elettriche calabresi, con competenza territoriale sulle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, e con sede in Catanzaro.

Gruppo regionale imprese elettriche della Sicilia, con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Girgenti, Trapani, Caltanissetta, Catania, Siracusa e Messina, e con sede in Catania.

Associazione fra gli industriali metallurgici meccanici ed affini del Piemonte, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

Consorzio lombardo fra gli industriali meccanici e metallurgici, con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

Consorzio ligure industriali meccanici metallurgici e navali, con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2040.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1741.

Infizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Bazzi Emilio Carlo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Bazzi Emilio Carlo fu Tullio, uomo di violenti sentimenti antimonarchici e profittatore senza scrupoli, pur di soddisfare la sua ambizione ed il suo tornaconto personale, si dedicò dopo il fatto Matteotti ad una ignominiosa campagna di scandali, a base di ricatti e di intimidazioni, e continua tuttora in Francia a svolgere una velenosa azione antinazionale e di volgare denigrazione, con articoli pubblicati sul « Corriere degli Italiani », nei noti « Quaderni del Nuovo Paese » da lui fondati, nonché su giornali francesi, come il « Quotidien », « Le Petit Niçois », in stretto contatto col gruppo degli avversari del Regime, dei quali è il malvagio ispiratore ed anche finanziatore;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che, a carico di Bazzi Emilio Carlo fu Tullio, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia:

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Bazzi Emilio Carlo fu Tullio e di Caouero Emilia, nato a Milano il 2 giugno 1885, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Milano è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 93. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2041.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1742.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Cuzzani Ettore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri:

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Cuzzani Ettore fu Antonio, sindacalista anarchico, processato più volte per delitti contro l'ordine pubblico, emigrato in Francia nel giugno 1923, e precisamente trasferitosi a Tolosa, collaboratore del giornale locale « Il Mezzogiorno », organo ispirato al sovvertimento dell'ordine in Italia ed a diminuirne il prestigio all'estero, ha in una serie di articoli, firmati con lo pseudonimo « Cadetto di Guascogna », esercitato una violenta, calunniosa campagna contro il Governo Nazionale e le patrie istituzioni, dipingendo la nostra situazione coi colori più foschi, facendo le insinuazioni più orrende, con gran detrimento del nostro buon nome, e con offese del nostro sentimento nazionale;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Cuzzani Ettore fu Antonio, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Cuzzani Ettore fu Antonio e di Sennesi Luigia, nato il 16 febbraio 1882 a Castel San Pietro, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Bologna è incaricato di ogni ulteriore incombente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE,

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 94. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2042.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1743.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a De Ambri Alceste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che De Ambri Alceste fu Francesco, già processato per ben 29 volte, con diciotto condanne, per diffamazione, diserzione, incitamento alla disobbedienza delle leggi, alla rivolta contro i poteri dello Stato, all'odio fra le classi, oltraggio; trasferitosi a Parigi, dopo la Marcia su Roma, iniziò la pubblicazione di un libello « La Voce del profugo », prese parte all'organizzazione delle « Legioni Garibaldine », fondò poi a Tolosa il settimanale « Il Mezzogiorno », è collaboratore nel giornale « Il Corriere degli Italiani » e dovunque, con la stampa, con la parola, in pubblici comizi, va svolgendo opera deleteria, eccitando i connazionali ad assumere la cittadinanza francese, ed a negare ogni aiuto per la ricostruzione economica dell'Italia, cercando di creare sospetti e diffidenze in Francia, con l'attribuire al Governo Fascista il proposito di muovere guerra alla Nazione vicina, invocando infine un fronte unico internazionale contro il Fascismo, dipinto come pericolo per la pace, da debellarsi con l'azione armata;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di De Ambri Alceste fu Francesco, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A De Ambri Alceste fu Francesco e fu Ricci Valeria, nato il 16 settembre 1874 a Licciana, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Massa e Carrara è incaricato di ogni ulteriore incombente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 95. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2043.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1744.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Donati Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri:

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Donati Giuseppe fu Saverio va svolgendo in Francia una velenosa campagna antinazionale, specie come direttore del noto giornale « Corriere degli Italiani » nel quale è quotidiano lo stillicidio di notizie false e tendenziose, e di articoli in cui con assoluta malafede si getta a piene mani il discredito e la sfiducia sulla situazione politica, economica, finanziaria dell'Italia, si lanciano offese e contumelie persino contro la Monarchia e, in genere, le patrie istituzioni, si propugna con brutale cinismo il boicottaggio all'estero dei prodotti italiani, e la costituzione di un fronte unico antifascista per abbattere, con l'assedio economico e con la violenza armata, il Regime:

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Donati Giuseppe fu Saverio, sia inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia:

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Donati Giuseppe fu Saverio e Baccarini Domenica, nato il 1° gennaio 1889 a Faenza, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Forlì è incaricato di ogni ulteriore incumbente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 96. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2044.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1745.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Fasciolo Arturo Giuseppe, detto Benedetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri:

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Fasciolo Arturo Giuseppe detto Benedetto, di Giuseppe, uomo di ambigua fede e di oscuri contatti con rappresentanze estere e con esponenti del sovversivismo fin da quando era agli stipendi del Regime nazionale, recatosi a Parigi nel dicembre 1925 strinse subito rapporti coi maggiori elementi antifascisti fuorusciti, in combutta coi quali iniziò una campagna ricattatoria; giovandosi di alcuni documenti di carattere riservato sottratti al Capo del Governo, negoziandone la vendita, a scopo di basso lucro, a giornalisti americani, nonché al giornale francese « Le Quotidien »:

Che con tale campagna, ribadita anche in una dichiarazione del Fasciolo stesso, apparsa sui famigerati « Quaderni del Nuovo Paese », con cui si cerca con velenose insinuazioni di avvalorare l'importanza dei documenti trafugati, egli ha tentato di creare nell'opinione pubblica internazionale un ambiente di diffidenza e di scandalo, con offesa al buon nome ed al prestigio morale dell'Italia e del suo Governo:

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, a voti unanimi espresso il parere che a carico di Fasciolo Arturo Giuseppe detto Benedetto, di Giuseppe, sia inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia:

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Fasciolo Arturo Giuseppe detto Benedetto di Giuseppe e Amalberti Maddalena, nato a Pallanza il 23 giugno 1887, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Novara è incaricato di ogni ulteriore incumbente agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 97. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2045.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1746.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni all'avv. Frola Francesco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che l'avvocato Frola Francesco di Secondo, emigrato in Francia nel 1925, s'intese subito con tutti i cattivi italiani colà residenti, prendendo prima a collaborare nel noto settimanale « Il Mezzogiorno » edito a Tolosa, violento libello di diffamazione e di denigrazione del Governo e delle patrie istituzioni, successivamente divenendo condirettore del giornale « Il Corriere degli Italiani » dove, fra l'altro, fu l'autore del noto recente articolo con cui si esortavano i connazionali all'estero a boicottare i prodotti italiani, con l'infame pretesto che gli esportatori sono fascisti, e che il Fascismo è « parassita sanguinario » che « bisogna combattere con ogni mezzo »;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Frola avv. Francesco di Secondo, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'avvocato Frola Francesco di Secondo e di Balbis Luigi, nato a Torino il 26 giugno 1886, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Torino è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 98. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2046.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1747.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Grimaldi Giulio Armando.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri:

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Grimaldi Giulio Armando di Guido, redattore capo del noto giornale dei fuorusciti « Corriere degli Italiani », focolaio delle più basse insinuazioni e delle denigrazioni più odiose del Regime nazionale, va svolgendo con veemente ardore in Francia una calunniosa e violenta campagna contro la Monarchia, contro il Governo Nazionale, contro le nostre autorità diplomatiche e consolari all'estero, additando queste ultime quali organi di spionaggio a danno della Francia;

Che in particolare risulta sia stato anche ispiratore di articoli violenti contro le nostre autorità all'estero, sui giornali l'« Oeuvre », l'« Humanité », il « Quotidien », cercando di alimentare il sospetto nella opinione pubblica e nelle autorità francesi;

Che in conferenze, tenute anche in presenza di stranieri, è giunto persino a dipingere il nostro Paese come malsicuro ai turisti a causa del « pericolo fascista »;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Grimaldi Giulio Armando di Guido, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Grimaldi Giulio Armando di Guido e di Langone Maria, nato il 10 febbraio 1900 a Roma, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Roma è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2047.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1748.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Pedrini Adelmo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Pedrini Adelmo di Giulio, già anarchico, più volte processato per associazione a delinquere e per reati contro l'ordine pubblico, emigrato in Francia nel 1923, divenne uno dei più attivi esponenti della campagna antinazionale, sia come redattore del giornale edito a Tolosa « Il Mezzogiorno », famigerato per la sua intonazione violenta e sistematicamente denigratrice dell'Italia, sia in pubblici comizi, come quelli tenuti il 7 marzo u. s. a Tolosa ed il 30 maggio 1926 a Muret, nei quali lanciò le più volgari contumelie contro il Regime nazionale dipingendolo, all'occhio dello straniero, come un pericolo per la pace europea, incitando i Governi democratici di Francia e degli altri Stati ad unirsi per combatterlo ad oltranza, eccitando i contadini italiani, che sono in gran numero emigrati nel mezzogiorno della Francia, a diffidare dell'assistenza delle nostre autorità consolari, gettando sempre il sospetto e il discredito sulle nostre istituzioni;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Pedrini Adelmo di Giulio, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Pedrini Adelmo di Giulio e di Barigazzi Adelaide, nato a Minerbio l'11 agosto 1888, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Bologna è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 100. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2048.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1749.

Inflizione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Pistocchi Mario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Pistocchi Mario fu Epaminonda, acceso repubblicano, assiduo collaboratore del noto libello « Corriere degli Italiani » edito a Parigi, vi detta frequenti articoli ispirati ad una calunniosa e velenosa denigrazione del Regime e delle patrie istituzioni, dipingendo il Fascismo come « strumento di guerra », come martoriatore del Paese di cui asservisce ogni risorsa attiva ai propri interessi », parlando di « tutto un popolo che soffre nella speranza della liberazione » e per quale « la Patria è divenuta una prigione », invocando l'unione delle forze e di creare « una grande leva degli italiani all'estero, per dissolvere il Regime nazionale, ed instaurare la repubblica »;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Pistocchi Mario fu Epaminonda sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome e al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Pistocchi Mario fu Epaminonda e di Sensi Maria, nato a Cesena il 18 gennaio 1901, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Forlì è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2049.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1750.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Rocca Massimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Rocca Massimo fu Giuseppe, già noto come anarchico individualista ed agitatore professionale in Italia ed all'estero (Francia, Svizzera, Stati Uniti), collaboratore e fondatore di giornali e riviste anarchiche con lo pseudonimo di « Libero Tancredi », processato e condannato varie volte per vilipendio alle istituzioni, per eccitamento alla rivolta, si trasferì verso la fine del 1925 in Francia, dove si è associato agli elementi più torbidi colà emigrati, mantenendo anche obliqui rapporti con autorità estere a nostro danno, ed iniziando una violentissima campagna denigratrice, culminata in un articolo comparso nei « Quaderni del Nuovo Paese », in cui versa, con volgarità inaudita e con stolte insinuazioni, tutto il suo odio mal dissimulato contro il Governo, contro la Monarchia, attaccando con perfetta malafede tutta l'opera rinnovatrice del Regime in materia economica, finanziaria e sociale, mettendo in ridicolo la politica estera italiana, insomma tracciando un quadro della situazione politica e morale interna ed internazionale del nostro Paese, in cui la falsità dell'asserto è superata dall'ignominia della forma;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Rocca Massimo di Giuseppe, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Rocca Massimo di Giuseppe e di Pacchiola Teresa, nato a Torino il 26 febbraio 1884, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Torino è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 252, foglio 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2050.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1751.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Rossi Cesare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Rossi Cesare fu Guglielmo, fuggito clandestinamente, dopo l'assoluzione nel processo Matteotti, in Francia, rivelandosi in tutta l'abbiezione della sua figura morale, iniziava, in combutta coi peggiori elementi dell'antifascismo, una campagna nefasta, e tanto più deleteria ed efficace in quanto cotesto traditore della Patria e del Regime metteva vilmente a profitto l'autorità che gli derivava dalle cariche di fiducia rivestite nel Fascismo, per alimentare e rinfocolare la campagna infame che i fuorusciti hanno intrapresa contro il Governo nazionale e le patrie istituzioni;

Che sulla stampa estera, in particolare sul « Petit Niçois » del 26 febbraio u. s., sul « Daily Herald » di Londra del 12 marzo, sul « Die Stunde » di Vienna del 24 marzo sul « New York Times » e sul « Chicago Daily News » sono compiacentemente stati riportati articoli, dichiarazioni, interviste del Rossi, in cui si lanciano le più obbrobriose accuse contro il Capo del Governo nazionale, si fanno le insinuazioni più balorde sulla nostra magistratura e sulla situazione interna dell'Italia, con gran danno della nostra reputazione e del nostro prestigio all'estero;

Che l'opera criminosa e parricida del Rossi è culminata nello scritto di tronfia autoesaltazione intitolato « Dopo 18 mesi di carcere » comparso nel primo numero dei cosiddetti « Quaderni del Nuovo Paese » e nel quale si contiene il seguente eccitamento all'assassinio politico: « In Italia tutti aspettano la soluzione di una crisi politica da qualche attentato all'on. Mussolini, meno addomesticato di quello Zaniboni », e quasi si augura che « qualche Tizio dal polso più saldo e dall'occhio più sicuro sia capace di fare il colpo »;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Rossi Cesare fu Guglielmo, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Rossi Cesare furono Guglielmo e Nucci Amelia, nato a Pescia il 20 settembre 1887, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Lucca è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e del

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2051.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1752.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Salerno Aldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Salerno Aldo fu Luigi, passato dal Fascismo al partito socialista unitario, e trasferitosi in Francia, si è dato con estremo vigore ad una propaganda di denigrazione e di diffamazione contro l'Italia, alla organizzazione di Comitati di azione antifascista, nonché ad organizzare la diffusione all'estero e l'introduzione con mezzi clandestini nel Regno del famigerato giornale dei fuorusciti « Corriere degli Italiani »; che pertanto con la sua malvagia attività contribuisce a diffondere all'estero, con nostro discapito, l'opinione di un'Italia sull'orlo del precipizio, ed a tentare anche di inquinare e turbare la pubblica pace nell'interno del Regno, con la diffusione di stampati contenenti notizie false e tendenziose;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Salerno Aldo fu Luigi sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Salerno Aldo fu Luigi e di Fonzo Elvira, nato a Roma il 3 febbraio 1901, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Roma è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2052.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1753.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni al prof. Salvemini Gaetano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che il prof. Gaetano Salvemini fu Ilarione, già noto per la sua trista campagna rinunziataria, all'epoca del Trattato di Versailles, implicato nel noto processo per offese a S. M. il Re svoltosi a Firenze e riconosciuto istigatore del famigerato libello « Non Mollare », va svolgendo all'estero una eriminosa campagna contro il Regime nazionale, a mezzo di opuscoli come quello intitolato « Il delitto Matteotti » e di articoli anche su giornali esteri, conferenze, e nelle riunioni presso la sede della « Lega dei diritti dell'uomo » a Parigi, dipingendo l'Italia come terra di oppressione e di tirannia, elevando le più turpi accuse sugli uomini più rappresentativi del Regime, facendo persino malvagie insinuazioni sulla sincerità e solidità della nostra finanza e della prosperità dell'Italia, nel momento delicato in cui si svolgevano le nostre trattative per la sistemazione dei debiti;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico del prof. Salvemini Gaetano fu Ilarione, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonché la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al prof. Salvemini Gaetano fu Ilarione e di Turtur Emanuela, nato a Molfetta l'8 settembre 1873, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Bari è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 105. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2053.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1754.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Scozzese-Ciccotti Francesco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Scozzese-Ciccotti Francesco di Michele, già noto propagandista socialista, mediante articoli, conferenze, discorsi nei pubblici comizi, quando la Patria dovette scendere in armi nella grande guerra, fece propaganda ostile, svolgendo opera diretta a suscitare la rivolta proletaria;

Che, emigrato in Francia, disponendo di larghi mezzi, di oscura provenienza, fu autore ed ispiratore della campagna sleale e calunniosa svolta ai nostri danni sui giornali di sinistra « Quotidien », « Paris Soir », ecc.;

Che, con vile finzione, mentre nel dicembre 1925 aveva diretto alla Regia ambasciata di Parigi una lettera in cui sconfessava le accuse rivoltegli, dichiarando di ritirarsi dal partecipare alla campagna antifascista, nel 27 febbraio 1926 faceva invece pubblicare nel giornale « Il Mezzogiorno » di Tolosa un articolo di risposta al giornale « Il Tevere » di Roma, nella quale, manifestando tutto il suo odio ed il suo disprezzo per il Regime nazionale, parlava di « razziatori dell'erario (fascisti), di onnipotenza (fascista) condannata dalla consapevole insicurezza alla ferocia ed alla insonnia di Caino, di terrorismo, ecc. »;

Ed ancora la sera del 12 giugno 1926, in Tolosa, nel commemorare Giacomo Matteotti, definì il Fascismo strumento degli agrari e degli industriali e creato per combattere le aspirazioni del proletariato. Definì un « bluff » la situazione finanziaria italiana;

Gridò altresì, che in Italia infuriava la violenza fascista e che perciò la vita non vi era possibile e chiuse la sua conchione, auspicando prossima ed inevitabile la rivoluzione, che doveva travolgere i criminali del 1922;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Scozzese-Ciccotti Francesco di Michele, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Scozzese-Ciccotti Francesco di Michele e di Basile Teresa, nato a Palazzo San Gervasio il 28 aprile 1880, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Potenza è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.

Atti del Governo, registro 253, foglio 109. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2054.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1755.

Infissione della perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni a Triaca Ubaldo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Vedute le considerazioni svolte dalla speciale Commissione istituita con l'articolo unico della legge 31 gennaio 1926, n. 108, e da cui rilevasi che Triaca Ubaldo di Emilio, noto per i suoi principi sovversivi, per la sua propaganda antimilitarista, sostenitore della rivolta armata e dello sciopero generale per opporsi alla chiamata delle reclute, già da tempo rifugiatosi in Francia, fu assunto al grado di venerabile onorario della Loggia massonica francese e alla carica di vice-presidente della « Lega dei diritti dell'uomo » e non ha tralasciato occasione, sulla stampa, in pubblici comizi, per svolgere una violenta campagna contro il Regime nazionale;

In un pubblico comizio tenuto il 27 aprile e. a. a Parigi nella sala della « Société des savants », davanti a rappresentanti anche esteri, metteva in evidenza il pericolo internazionale costituito dal nostro Regime, dipinto come la soppressione di ogni dignità individuale, di tutti i diritti naturali, paragonato ad « un esercito accampato sul territorio invaso »;

Metteva, con notizie false e tendenziose, in cattiva luce la nostra situazione economica, attribuiva al nostro Paese ambizioni vaste, fanatismo di delitti e di guerra, cercando di impressionare sinistramente a nostro riguardo l'opinione pubblica straniera;

Atteso che la Commissione ha, di conseguenza, espresso a voti unanimi il parere che a carico di Triaca Ubaldo di Emilio, sia inflitta la perdita della cittadinanza con la confisca dei beni eventualmente posseduti, per avere con la sua opera all'estero arrecato grave danno al buon nome ed al prestigio dell'Italia;

Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, nonchè la citata legge 31 gennaio 1926, n. 108, che apporta a quella modifiche ed aggiunte;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A Triaca Ubaldo di Emilio e di Vianello Giulia, nato a Venezia il 1° agosto 1888, è inflitta la perdita della cittadinanza italiana con la confisca dei beni eventualmente posseduti.

Il Prefetto di Venezia è incaricato di ogni ulteriore incombenza agli effetti dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1926.
Atti del Governo, registro 253, foglio 107. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1926.

Decadenza dall'autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni alla Società «The London and Edinburg Insurance Company» di Londra.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1925, n. 201, col quale la rappresentanza italiana della Società «The London and Edinburg Insurance Company» di Londra, venne autorizzata ad esercitare nel Regno, la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni;

Ritenuto che la rappresentanza stessa non ha iniziato ancora le operazioni alle quali è stata autorizzata;

Visto l'art. 126 del regolamento sovracitato;

Decreta:

L'autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione nei rami incendio, trasporti ed infortuni, concessa col decreto Ministeriale 28 agosto 1925, alla Società «The London and Edinburg Insurance Company» di Londra, è decaduta.

Roma, addì 24 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1926.

Autorizzazione alla Società «Assicurazioni Alta Italia» con sede in Torino ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonché il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924 e 26 dicembre 1925, con i quali la Società anonima «Assicurazioni Alta Italia» è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni contro i danni nei rami incendio, disgrazie accidentali, furti, responsabilità civile, trasporti, cristalli, grandine e bestiame, nonché sulla durata della vita umana;

Vista la domanda 8 giugno 1926 presentata dalla stessa Società allo scopo di ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione malattie;

Decreta:

La Società anonima «Assicurazioni Alta Italia» con sede in Torino, capitale sottoscritto L. 20.000.000, versato lire 6.500.000 è autorizzata ad esercitare nel Regno l'assicurazione nel ramo malattie, oltre che nei rami ai quali è stata precedentemente autorizzata.

Roma, addì 8 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Modificazioni alle norme in data 23 agosto 1926 per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Alle norme in data 23 agosto 1926 per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono apportate le seguenti modificazioni, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge sopracitata:

1. Nel primo comma del paragrafo 93 le prime parole sono modificate come segue: «I tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine trasferiti...», ecc. (venendo sopprese le parole «I capitani»);

2. All'allegato n. 2 nel comma A n. 2 («Ufficiali del corpo del Genio navale») l'ultimo periodo è abrogato e sostituito dal seguente:

«In via transitoria, fino a nuove disposizioni, sono considerati incarichi equipollenti per gli attuali tenenti colonnelli: l'incarico di sottocapo reparto macchine della Spezia o di Taranto; l'incarico di direttore Scuola motoristi; l'incarico di capo sezione presso il Ministero della marina col grado di tenente colonnello coperto per almeno tre anni; ovvero per un tempo più breve purchè gli stessi ufficiali abbiano coperto, per almeno sei mesi, nel grado di maggiore, l'incarico di capo di un ufficio tecnico della Regia marina»;

3. Nell'allegato n. 2 al comma B n. 1 («Ufficiali del corpo Armi navali»), dopo le parole «dal 1° luglio 1923» sono aggiunte le parole «al 30 giugno 1924».

Roma, addì 16 ottobre 1926.

Il Ministro per la marina: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato,